SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 102

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 25 febbraio 2004)

INDICE

BRUTTI Paolo: sui cartelli pubblicitari lungo le autostrade (4-05227) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) *Pag.* 5531

CAVALLARO: sulla lotta alla contraffazione dei prodotti commerciali (4-05472) (risp. CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*) 5534

DEMASI: sulle strutture convenzionale con la ASL Salerno 2 (4-04178) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*) 5536

sulla Costa di Amalfi (4-05987) (risp. GALATI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*) 5539

DEMASI, COZZOLINO: sul dissesto idrogeologico della Costiera amalfitana (4-03389) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*) 5546

DE PAOLI: sulla situazione presso la motorizzazione civile di Brescia (4-05678) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 5548

sulla strada statale n. 510 «Sebina» (4-05804) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 5550

FABRIS: sul recupero dei punti della patente per gli autotrasportatori (4-05443) (risp. UGGÈ, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*) 5551

FASOLINO: sulla dismissione di un immobile dell'Inail a Salerno (4-04805) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) *Pag.* 5553

FLORINO: sulla attribuzione degli incarichi di specialistica ambulatoriale e di medicina generale in Campania (4-03177) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*) 5555

FRANCO Paolo: sulla documentazione richiesta da alcuni centri di assistenza fiscale (4-04827) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) 5563

GARRAFFA, MONTALBANO: sull'inquadramento del personale dipendente dal Ministero della salute (4-03865) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*) 5564

GASBARRI: sulla Task force ambiente (4-05368) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*) 5568

IOVENE, FILIPPELLI: sulle linee ferroviarie in Calabria (4-05355) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*) 5569

IZZO: sui dirigenti medici e veterinari di secondo livello (4-03835) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*) 5573

LAURO: sul rilascio del «libretto di navigazione» (4-05847) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 5575

TIPOGRAFIA DEL SENATO (750)

MANIERI: sul piano di riordino ospedaliero della regione Puglia (4-05073) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*) *Pag.* 5578

MANZIONE: sullo sviluppo dell'area della Costa di Amalfi (4-04955) (risp. GALATI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*) 5541

MONTI: sulla dismissione di immobili dell'ex Istituto Postelegrafonici a Milano (4-03342) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) 5580

MUZIO: sul nubifragio abbattutosi in provincia di Alessandria nell'ottobre 2000 (4-05817) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*) 5581

NOVI, FLORINO: sulla attribuzione degli incarichi di specialistica ambulatoriale e di medicina generale in Campania (4-05743) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*) 5557

PELLICINI: sugli effetti del maltempo sui collegamenti tra Luino, Cremenaga, Cadegliano Viconago e Lavena - Ponte Tresa (4-03482) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*) 5583

PERUZZOTTI: sull'utilizzo del Telelaser per la rilevazione della velocità dei veicoli (4-05315) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*) 5585

RIPAMONTI: sulla soppressione del collegamento ferroviario sulla linea Colico-Chiavenna (4-04791) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*) 5588

sulla gestione dell'area marina protetta di Porto Cesareo (4-05323) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*) *Pag.* 5590

SERVELLO: sui cambi di destinazione d'uso (4-05806) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 5591

SODANO Tommaso: sull'avviamento di un impianto di selezione dei rifiuti a Lamezia Terme (4-04953) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*) 5592

SPECCHIA: sulle piogge che hanno interessato la provincia di Brindisi nei giorni 7 e 8 settembre 2002 (4-02895) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*) 5597

sui Consorzi di bonifica (4-05932) (risp. LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*) 5599

TESSITORE: sugli eventi meteorologici che hanno colpito le province di Napoli, Caserta e Salerno nel settembre 2003 (4-05193) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*) 5601

TURRONI: sulla *Task force* ambiente (4-05436) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*) 5604

VITALI: sulla valorizzazione delle aree militari di Bologna (4-04968) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*) 5605

BRUTTI Paolo – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* – Premesso che:

la risposta del Governo all'interrogazione n. 4-02416, pubblicata il 5 dicembre 2002, rivela un quadro assolutamente allarmante, in relazione alla mancanza di controlli che garantiscano appieno la sicurezza della circolazione stradale, sotto ogni aspetto: e ciò appare ancor più grave considerato l'elevato numero di vittime che, quotidianamente, vengono mietute sulle strade ed il conseguente, immane costo che la collettività deve patire in termini afflittivi e sociali;

considerato che:

dal quadro aggiornato fornito dall'ANAS lungo la rete autostradale risultavano installati abusivamente 1.917 cartelli pubblicitari, dei quali 617 sono stati rimossi e 1.300 tuttora permangono;

la sussistenza in così gran numero di cartelli abusivi non può addebitarsi al fenomeno della recidività conseguente all'esiguo ammontare delle sanzioni amministrative ma, a tutta evidenza, deve addebitarsi all'incuria di quanti sono preposti a far rispettare le norme del codice della strada;

appare, altresì, evidente che 1.917 cartelli abusivi non possono essere stati installati in pochi giorni: sicché la inerzia di quanti sono tenuti a vigilare si è protratta per lungo tempo, ed è a tale colpevole inerzia che deve essere imputato il mancato rispetto di norme di legge aventi particolare valore in quanto dettate per la tutela della sicurezza della circolazione e, quindi, della vita umana;

va anche rilevato che non è soltanto l'Anas ad essere tenuta a provvedere alla rimozione degli impianti ma, ai sensi dell'art. 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada, anche le società concessionarie di autostrade hanno il dovere di vigilare ed intervenire con le procedure previste dall'art. 23, comma 13-*bis* e seguenti, del codice della strada;

la risposta ministeriale omette del tutto di riferire in merito agli impianti installati nelle aree di servizio della Società Autostrade, visibili dalla sede autostradale ed aventi dimensioni non consentite, come quello esistente nell'area di servizio Prenestina Ovest: a titolo di esempio va rilevato a tal proposito che tali impianti sono ancor più pericolosi di quelli installati lungo la rete viaria, in quanto attraggono maggiormente l'attenzione dei conducenti. Pertanto è del tutto evidente la colpevole omissione di controllo, sia della Società autostrade – che, oltre a vigilare sul rispetto delle norme in materia, è competente a rilasciare l'autorizzazione alla installazione degli impianti pubblicitari – che delle competenti Forze del-

l'ordine in servizio sulla rete autostradale, nonchè, ancora, del Ministero dell'interno, che non può limitarsi a disporre «una rigorosa attività di controllo» soltanto con riferimento ai cartelli abusivamente installati lungo le autostrade, ma deve predisporre ogni più opportuno provvedimento affinchè siano rigorosamente controllati anche quelli installati nelle aree di servizio della rete stradale nazionale e regionale,

si chiede di sapere:

se l'impianto, installato nell'area di servizio Prenestina Ovest, sia stato apposto in violazione dell'art. 23 del codice della strada, se sia stato regolarmente autorizzato dalla Società autostrade e a chi appartenga la proprietà di tale impianto. Qualora lo stesso non sia stato autorizzato, quali provvedimenti si intenda adottare per disporne la immediata rimozione. Per il caso in cui invece sia stato autorizzato, quale sia il responsabile del procedimento e quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti di costui, fermo restando ogni necessario provvedimento per la rimozione dello stesso cartello, e quali controlli siano stati effettuati nella suddetta area di servizio per verificare il rispetto della normativa in materia;

quali iniziative abbia adottato la Società autostrade, nella sua qualità di concessionaria dell'Anas, per attuare i doveri di vigilanza che le sono imposti dall'art. 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada e, nel caso in cui abbia mancato al rispetto di tali doveri, quali iniziative si intenda adottare per sanzionare tali omissioni;

quali siano stati i risultati delle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno in ordine al controllo della installazione abusiva dei cartelli pubblicitari nella sede autostradale e lungo la stessa;

se tutti gli impianti esistenti nelle aree di servizio siano stati autorizzati e da quale Ente e, nel caso affermativo, se tali autorizzazioni siano conformi alle vigenti disposizioni di legge ovvero, in caso contrario, quali provvedimenti si intenda adottare in danno di chi abbia installato abusivamente e di chi, con la propria colpevole inerzia, ne abbia tollerato – e di fatto consentito – la permanenza;

se tutti gli impianti esistenti nelle aree di servizio siano muniti di targhetta identificatrice ai sensi dell'art. 55 del regolamento di esecuzione del codice della strada e, nel caso in cui non ne fossero muniti, per quale motivo gli organi preposti abbiano omesso di sanzionarne la assenza e quali provvedimenti si intenda adottare in conseguenza.

(4-05227)

(23 settembre 2003)

Risposta. – L'ANAS Spa, interessata al riguardo, fa presente che con nota n. 6123 del 23 settembre 2003, indirizzata a tutte le Società Concessionarie ed agli Uffici periferici competenti in materia, ha provveduto a fornire precise disposizioni atte a garantire il rispetto della normativa di legge e di regolamento, nonchè delle convenzioni attualmente vigenti. Ciò sia al fine di intervenire con immediatezza sugli impianti realizzati

in difformità alle norme del codice della strada, sia per porre in essere attività di contrasto e repressione del fenomeno della pubblicità abusiva lungo le autostrade.

La società stradale rende noto che la Società Autostrade per l'Italia Spa ha riferito sull'attività di repressione, svolta con l'ausilio della Polizia stradale, conseguendo i seguenti risultati:

dal novembre 2001 al novembre 2002 sono stati demoliti e rimossi 830 impianti abusivi;

dal novembre 2002 al novembre 2003 ne sono stati rimossi ulteriori 245.

L'obiettivo è stato raggiunto dalla Società Autostrade con non poche difficoltà, dovute alle opposizioni dei proprietari dei terreni e degli installatori dei cartelli i quali hanno contestato l'accertamento dell'abuso sotto vari profili. Tali difficoltà hanno richiesto, per essere superate, l'attivazione di azioni giudiziarie per la rimozione dei cartelli stessi.

Quanto agli impianti pubblicitari installati nelle aree di servizio della predetta Società ed in particolare nell'area Prenestina ovest, l'ANAS informa che gli stessi rientravano nell'ambito di un accordo stipulato da Autostrade per l'Italia con un operatore esterno, concessionario di pubblicità, per la sperimentazione anche di nuovi mezzi pubblicitari.

Nella primavera dell'anno 2002 sono stati effettuati sopralluoghi da parte di tecnici della Società, in alcuni casi accompagnati da funzionari della Polizia stradale, a seguito dei quali è emersa la necessità di apportare alcune modifiche a detti impianti, al fine di garantirne la perfetta conformità alle norme del codice della strada.

Tali interventi hanno portato alla modificazione degli impianti risultati di dimensioni eccessive, attraverso la riduzione delle superfici destinate all'esposizione delle immagini pubblicitarie e all'oscuramento della visibilità delle immagini dal lato autostradale tramite piantumazioni arboree.

La società stradale fa presente, infine, che al fine di evitare qualsiasi situazione di possibile contrasto con la normativa, Autostrade per l'Italia ha provveduto in via provvisoria, in attesa del completamento delle piantumazioni arboree di oscuramento, a rimuovere il messaggio pubblicitario su tutti i predetti impianti, compreso quello presso l'area di servizio Prenestina ovest.

Il Ministero dell'interno, per quanto di competenza, ha fatto conoscere che la Polizia stradale ha da tempo avviato specifici controlli in osservanza delle disposizioni del codice della strada in materia di installazione di cartelli pubblicitari in vista o lungo arterie stradali ed autostradali.

Il personale di polizia garantisce, inoltre, con la propria presenza l'efficacia dell'azione di rimozione della segnaletica abusiva da parte degli enti proprietari delle strade, provvedendo ad effettuare l'accesso nell'area ove è installato il mezzo pubblicitario.

Nel 2002 sono state contestate ai sensi dell'articolo 53, comma 9, del codice della strada 2268 violazioni, di cui 1178 sulla rete autostradale.

Inoltre il Dipartimento della pubblica sicurezza, d'intesa con l'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostradali e Trafori, ha elaborato uno schema di intervento coordinato per la rimozione dei cartelli stradali abusivi.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

(19 febbraio 2004)

CAVALLARO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nel corso degli ultimi mesi sono emerse in maniera sempre più consistente crisi di natura commerciale, in particolare nel sistema della moda e nel comparto calzaturiero;

tali crisi hanno indotto numerose ditte del settore a ricorrere a licenziamenti o agli ammortizzatori sociali, con evidenti ripercussioni negative nel territorio delle Marche (in special modo nella provincia di Macerata) caratterizzato da questo tipo di produzioni;

tra le cause di questo collasso va annoverata la concorrenza spietata ad opera di produzioni provenienti dai mercati orientali (Cina, India, Taiwan, eccetera);

si nutrono fondati sospetti che alcune produzioni provenienti dai suindicati Paesi potrebbero anche essere verosimilmente contraffatte;

da uno studio effettuato dalla Confartigianato di Macerata (si vedano «il Resto del Carlino» – cronaca delle Marche e «Corriere Adriatico» dell'8 ottobre 2003 e del 9 ottobre 2003) risulterebbe che solo dalla Cina, a fronte di 10 operazioni di scarico – nel porto di Civitanova Marche – nel 2001 e di 11 nel 2002, pari ad un controvalore di circa 100.000 euro, nei primi nove mesi del 2003 le operazioni sarebbero addirittura 103, pari ad un controvalore di 2 milioni e 300.000 euro;

da un sopralluogo effettuato presso la dogana del medesimo porto da una delegazione della Confartigianato di Macerata risulterebbero sussistere evidenti carenze sia da un punto di vista logistico che da quello organizzativo, rendendo così particolarmente difficoltosi e carenti i doverosi controlli,

si chiede di sapere:

quali urgentissime misure il Governo intenda porre in essere, in aggiunta a quelle previste dalla legge finanziaria, affinché la dogana del porto di Civitanova Marche possa essere posta in condizioni di operare in maniera più efficace possibile;

se si intenda, in particolare, assumere provvedimenti finalizzati ad assumere nuove unità di personale da affiancare al numero senz'altro esiguo presente ad oggi, stante l'abnorme aumento delle merci da controllare;

se non si intenda, stante la gravità della situazione, anche occupazionale, intervenire con un provvedimento d'urgenza al fine di tamponare al più presto tale insostenibile situazione.

(4-05472)

(23 ottobre 2003)

Risposta. – Relativamente alla problematica evidenziata dall'onorevole interrogante, concernente la lotta alla contraffazione di prodotti commerciali, l'Agenzia delle dogane ha rilevato che contrastare tale fenomeno ha sempre rappresentato una delle priorità dell'attività doganale, svolta seguendo in particolare due direttrici fondamentali:

a) il partenariato con le imprese, attraverso la predisposizione di *Memorandum* di intesa con le associazioni rappresentative delle realtà economiche maggiormente colpite dal fenomeno della contraffazione; i predetti *Memorandum* rappresentano un importante mezzo per una approfondita conoscenza dei diversi settori merceologici. Essi prevedono uno scambio di dati e notizie con le diverse associazioni di categoria e costituiscono, quindi, un imprescindibile elemento per lo sviluppo dell'attività di *intelligence*, finalizzata alla predisposizione di efficienti controlli sui soggetti e sulle merci a «rischio»;

b) il potenziamento dei controlli sulle merci e sulle origini sensibili, realizzato attraverso la predisposizione di profili di rischio mirati, volti a selezionare soltanto quelle operazioni che presentino caratteristiche tali da risultare meritevoli di controllo. Il predetto potenziamento è stato attuato anche attraverso l'utilizzo di strumenti di controllo tecnologicamente avanzati (apparecchiature *scanner* a sistema mobile) idonei ad identificare, attraverso un apparato rilevatore a raggi X, la composizione dei carichi di merci contenute all'interno di *container* o automezzi di trasporto. Tali apparecchiature sono state installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale.

I risultati conseguiti dall'Agenzia delle dogane nella lotta alla contraffazione sono stati di particolare importanza, come testimoniano le statistiche della Commissione europea, che riconosce all'Italia il miglior risultato tra gli Stati membri negli ultimi anni, con una percentuale delle merci contraffatte sequestrate pari al 30 per cento del totale.

Un ulteriore impulso all'attività di contrasto del fenomeno della contraffazione potrà derivare dall'applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2004 (approvata con la legge 24 dicembre 2003, n. 350), all'articolo 4, relative alla prevenzione e repressione del fenomeno, nonché dall'applicazione (a decorrere dal 1° luglio 2004) del nuovo regolamento comunitario, in materia di contraffazione, adottato dal Consiglio europeo in data 22 luglio 2003, relativo «all'intervento dell'autorità doganale nei confronti delle merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale ed alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti».

Anche la Guardia di finanza svolge un'efficace azione di contrasto al commercio di merci recanti marchi illecitamente riprodotti, attraverso l'esercizio delle tipiche funzioni di polizia economica e finanziaria.

Al riguardo, il Comando generale della Guardia di finanza ha precisato che i Reparti del Corpo – alla luce della recrudescenza del fenomeno della commercializzazione di prodotti contraffatti e/o non conformi agli *standard* di sicurezza europei e nazionali – sono stati sensibilizzati sulla necessità di non trascurare, nella generalità delle attività d'istituto, ivi comprese le verifiche fiscali per fini doganali, lo specifico contesto operativo.

A tal fine il Corpo è impegnato in un'intensa attività di controllo sia negli spazi doganali, per impedire l'introduzione, nello Stato e nell'Unione europea, di merci della specie provenienti da Paesi extracomunitari, sia nel resto del territorio nazionale per individuarne i centri di produzione ed i canali di distribuzione, nazionali e i esteri.

In particolare, l'attività all'interno degli spazi doganali viene garantita dalla Guardia di finanza – nel più ampio contesto delle funzioni di polizia doganale – in un rapporto di dipendenza funzionale dal personale dell'Agenzia delle dogane, a cui compete l'organizzazione dei servizi di vigilanza presso i porti, gli aeroporti ed altre strutture similari.

Per quanto concerne, infine, la problematica riguardante la carenza di personale presso la dogana di Civitanova Marche, l'Agenzia delle dogane, non potendo reperire personale da altri uffici della locale Direzione regionale o da uffici di altre Direzioni regionali, ugualmente carenti di personale, ha provveduto, nel corso dell'anno 2003, ad attivare a procedura di mobilità esterna, al termine della quale saranno destinate, presso la citata dogana, 3 unità di personale.

Il Comando provinciale della Guardia di finanza di Macerata non ha rappresentato, in proposito, difficoltà, da parte del competente Reparto operativo, nell'espletare i compiti di assistenza istituzionalmente demandati.

Si osserva, infine, che la legge finanziaria per il 2004 prevede, tra l'altro, per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità dei prodotti, l'istituzione, a cura dell'Agenzia delle dogane, di un'apposita banca dati, alla quale potrà accedere anche la Guardia di finanza, dove far confluire tutti i dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
CONTENTO

(18 febbraio 2004)

DEMASI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

all'ASL SA/2 compete la verifica delle prestazioni fornite dalle strutture convenzionate;

che a Salerno la verifica delle prestazioni oculistiche è affidata al Distretto sanitario 97 della ASL SA/2 che a sede alla via Vernieri n. 5 al cui vertice è previsto un responsabile di unità operativa coordinato da un direttore sanitario;

che il responsabile dell'unità operativa, dipendente della ASL SA/2, consulente specialista oculista, provvede, tra gli altri, al controllo delle impegnative per patologie oculistiche di individuati centri oculistici cittadini;

che tale attività di controllo sembrerebbe incompatibile con l'attività di libera professione esercitata dal predetto professionista presso un centro pluridiagnostico in attività nella città di Salerno e, quindi, in «regime di concorrenza» con i centri sottoposti al controllo del Responsabile dell'unità operativa del Distretto Sanitario 97 della ASL SA/2;

che l'incompatibilità, in quanto esistente, avrebbe dovuto essere individuata e sanata dal direttore sanitario del distretto sanitario 97 della ASL/SA2;

che il mancato intervento, qualora accertato, configurerebbe una omissione del direttore sanitario del distretto 97 il quale potrebbe essere venuto meno ai compiti di sorveglianza che caratterizzano la funzione che gli è stata attribuita,

si chiede di conoscere:

se si intenda accertare la fondatezza delle notizie in premessa;

in caso affermativo, stante il mancato intervento dell'assessorato regionale cui compete la sorveglianza e la tutela delle funzioni svolte dai rappresentanti della sanità pubblica, se si intenda esercitare i poteri sostitutivi per eliminare il vizio determinatosi a seguito della anomala condizione del responsabile dell'unità operativa del distretto 97 della ASL SA/2;

se, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, si intenda promuovere un controllo della idoneità del direttore sanitario del distretto 97 della ASL SA/2 a ricoprire l'incarico assegnatogli.

(4-04178)

(20 marzo 2003)

Risposta. – Per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», il Ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari regionali.

Pertanto, si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, sulla base degli atti trasmessi dall'Ufficio Territoriale del Governo di Salerno.

Con nota del 25 luglio 2003 l'Azienda Sanitaria Locale Salerno 2, in merito alle attività del Distretto sanitario n. 97 di Salerno, ha inteso sottolineare quanto segue:

l'attività di controllo non viene effettuata sulle prestazioni bensì sulle prescrizioni del medico di medicina generale, valutandosi l'appro-

priatezza della domanda e dell'offerta in relazione alla indicazione diagnostica, utilizzando parametri oggettivi ampiamente riconosciuti dalla pratica medica;

il Responsabile dell'U.O. non è un consulente specialista oculista;

i controlli vengono effettuati da medici funzionari che non esercitano attività libero professionale nella specialità oggetto del controllo;

in ogni caso l'attività libero professionale, anche in regime di *extramoenia,* è incompatibile a qualsiasi titolo, anche se svolta in ambulatori privati di strutture parzialmente accreditate.

Con la successiva nota del 19 settembre 2003, la stessa ASL SA/2 ha comunicato di aver provveduto, per il tramite del competente servizio, ad investire degli accertamenti del caso il Direttore sanitario del Distretto n. 97 di Salerno che, con nota n. 3297 del 23.5.03, riferendo sull'esito delle verifiche operate, dichiarava che i dirigenti medici di cui all'interrogazione non espletavano attività libero-professionale in regime di concorrenza e che gli stessi non erano, comunque, incaricati dei controlli delle impegnative per patologie oculistiche di Centri Oculistici cittadini.

Detta affermazione veniva successivamente – nota n. 3962 del 19.6.03 – integrata e confortata dalle dichiarazioni, di identico tenore, rese dai dottori Giuseppe Traversi e Maurizio D'Aniello.

Necessitava, in prosieguo, attivare, dovendo tenersi in debito conto le indicazioni fornite dall'onorevole interrogante, analoghe verifiche (note n. 35107 e n. 35108) presso i Centri Oculistici Polidiagnostici operanti sul territorio della città di Salerno.

I Centri Oculistici in questione, come meglio specificati in appresso, investiti al riguardo, producevano le dichiarazioni che vanno a richiamarsi:

Centro Oculistico – struttura accreditata – «Del Re»: i dottori Giuseppe Traversi e Maurizio D'Aniello non hanno espletato e non espletano attività lavorativa, a qualsivoglia titolo, presso questa struttura;

Centro Polispecialistico «Check-Up» – struttura privata: il dott. Giuseppe Traversi non ha mai svolto alcuna attività presso la nostra struttura. Il dott. Maurizio d'Aniello, specialista in oculistica, ha svolto la sua attività presso la società Laser 2000 srl del dott. Luigi & C., cui la nostra società ha concesso in uso esclusivo una serie di spazi per lo svolgimento di interventi chirurgici e parachirurgici con metodica «laser ad eccimeri».

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(12 febbraio 2004)

DEMASI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive e della giustizia.* – Premesso:

che in data 1° marzo 2001, con decreto n. 2435, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica approvò il Patto territoriale Costa di Amalfi per l'importo di circa 100 miliardi di lire;

che di tale somma 72.486 milioni di lire furono destinati ad iniziative imprenditoriali private e 26.278 milioni di lire ad interventi infrastrutturali pubblici;

che il decreto prevedeva, a regime, una occupazione totale di circa 1.184 unità lavorative;

che il decreto prevedeva un bando pubblico ed una rigorosa selezione delle aziende da finanziare;

che tra i requisiti per il finanziamento era, ed è, previsto *ex lege* la cantierabilità dell'iniziativa di cui al progetto presentato, sia che si trattasse di iniziativa privata sia che si trattasse di opere pubbliche;

che in data 10 giugno 1999 venne presentato il bando pubblico alla cittadinanza e venne fissata la scadenza per la presentazione entro e non oltre il 20 luglio 1999 alle ore 18.00;

che, a quanto consta all'interrogante:

per la gestione del Patto, nel luglio 2001, venne costituita, a quanto risulta all'interrogante, la società «Sviluppo costa di Amalfi, s.p.a.», di cui assunse la presidenza il signor Raffaele Ferraioli, sindaco del Comune di Furore e presidente della Comunità Montana «Penisola Amalfitana»;

le domande presentate per l'ammissione ai benefici risultarono essere 145, che si ridussero notevolmente (a 74) dopo le istruttorie tecniche e bancarie;

tra le imprese scartate risulterebbe, tra le altre, la società «Gran furore divina costiera» di Cuomo Marisa;

il 30 gennaio 2001 la «Euro Progetti e Finanza s.p.a.», titolare della istruttoria bancaria, avrebbe comunicato che l'elenco delle aziende ammesse ai benefici si era ridotto di un certo numero di unità;

tra le aziende escluse con motivazione non immediatamente comprensibile figurerebbero due aziende di Scala di Ravello, che avevano previsto insediamenti per campeggi, ed un'azienda di Agerola che aveva progettato un impianto per la trasformazione delle carni;

in data 9 maggio 2001 la società «Euro Progetti e Finanza s.p.a.» avrebbe aggiornato nuovamente l'elenco, escludendo l'azienda «L'artigiana del legno» di Pisapia» s.n.c. di Cava dei Tirreni, nonostante che tale azienda continui ad apparire nella tabella (allegata alla lettera stessa) che elenca le ragioni sociali che hanno superato l'istruttoria bancaria;

in difformità di quanto previsto nell'elenco consegnato ai sindaci in data 31 agosto '99, l'elenco reso dalla «Euro Progetti e Finanza s.p.a.», in 43 casi su 61 indicherebbe, per il contributo a fondo perduto da parte dello Stato, un importo maggiore di quello richiesto;

le prime 10 aziende ammesse a finanziamento, con i criteri determinati anche dalle risultanze delle istruttorie tecnica e bancaria, assorbirebbero più del 50% del finanziamento disponibile per il Patto territoriale Costa d'Amalfi;

di conseguenza per le rimanenti aziende, in mancanza della individuazione preventiva di un tetto massimo di finanziamento ammissibile, rimarrebbe una disponibilità eccessivamente esigua in rapporto agli scopi che il Patto si prefiggeva;

dividendo il totale dei contributi per il totale dei nuovi occupati emergerebbe che un posto di lavoro è costato mediamente 175 milioni e 300.000 lire;

tale costo raggiungerebbe la vertiginosa cifra di 5.914 milioni di lire nel caso della società «Cartiera del Tirreno», che ha ottenuto un finanziamento di 5 miliardi e 914 milioni di lire con la previsione di un unico nuovo occupato;

le opere pubbliche le quali possono essere ammesse a finanziamento, solamente in quanto cantierabili e funzionalmente connesse alle iniziative private di cui al piano, avrebbero subito delle strane oscillazioni numeriche tra il 1999 e il 2001, passando prima da 13 a 18 e riducendosi successivamente a 12;

l'azienda ripescata denominata «Gran furore divina costiera» di Cuomo Marisa risulterebbe di proprietà di un parente o affine del presidente Raffaele Ferraioli,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano, secondo le proprie competenze, accertare la veridicità di quanto pubblicato dal mensile di attualità, cultura e società «È costiera», nonché nell'inchiesta giornalistica in corso del quotidiano «Il Salernitano» ed, in particolare, se vogliano disporre approfondimenti in ordine:

all'esistenza di una vera e propria graduatoria ufficiale con assegnazione di punteggio alle diverse aziende;

alla motivazione della presunta scomparsa dei fascicoli riguardanti la società «Rocco Amatruda» d'Agerola, i cui rappresentanti avrebbero appreso negli uffici del Patto Territoriale Costa d'Amalfi che la loro società era scomparsa dagli elenchi;

al finanziamento della azienda «Cartiera del Tirreno», successivamente incorporata da altra ditta, la quale avrebbe ricevuto un finanziamento di circa 6 miliardi di lire nonostante la previsione incrementale di un unico posto di lavoro;

al finanziamento di talune imprese per un ammontare di circa 70 miliardi di lire per una, nonostante fossero state richieste somme inferiori;

alla sussistenza del rapporto di parentela tra il sindaco di Furore e la titolare della società «Gran Furore Divina Costiera», nonché allo strano ripescaggio di tale società nonostante essa fosse stata precedentemente esclusa dalla graduatoria.

(4-05987)

(28 gennaio 2004)

MANZIONE. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive e della giustizia.* – Premesso che:

in data 28.7.1997 il Consiglio Generale della Comunità Montana Penisola Amalfitana individuava nel «Patto Territoriale» l'unico strumento in grado di produrre sviluppo integrato dell'area della Costa d'Amalfi;

il 10.11.1997 i consigli comunali dei comuni aderenti all'iniziativa approvavano, quale atto programmatico, le linee guida, di sviluppo socio-economico del Patto Territoriale, precedentemente concertate, concordate e condivise;

il 15.11.1998 il tavolo di concertazione del Patto sottoscriveva il primo protocollo di intesa;

il 28.3.1999 il tavolo di concertazione sottoscriveva il protocollo di intesa definitivo, con indicazione delle linee-guida dell'iniziativa, le aree prioritarie di intervento, la finalità e gli obiettivi del Patto e le sue modalità organizzative e gestionali per la fase di programmazione;

il 29.3.1999 il protocollo d'intesa definitivo, debitamente sottoscritto dal tavolo socio-istituzionale, veniva inviato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (MTBPE) per la necessaria valutazione, contestualmente alla richiesta di poter fruire dell'assistenza tecnica di una delle società convenzionate con il Ministero, nella fattispecie della «Arthur Andersen M.B.A. S.r.l.»;

il 24.5.1999 il Ministero, a seguito di valutazione del documento programmatico, approvava la richiesta del Patto di avvalersi della Società Arthur Andersen M.B.A. S.r.l. per l'assistenza tecnica ed indicava, contestualmente, la «Euro Progetti e Finanza s.r.l.» quale soggetto preposto alla istruttoria bancaria del Patto;

il 10.6.1999 veniva presentato pubblicamente il bando per la raccolta dei progetti di impresa, il cui stralcio veniva affisso con avviso pubblico su tutto il territorio interessato dal Patto;

dal 10.6 al 20.7.1999 venivano attivati gli sportelli informativi all'impresa su tutto il territorio di competenza del Patto;

a tutto il 20.7.1999, termine ultimo per la presentazione dei progetti di impresa, pervenivano, presso la sede del Coordinamento del Patto, 146 richieste di agevolazione;

poiché l'ammontare della somma delle agevolazioni richieste superava il tetto massimo concedibile, il 16 agosto 1999 si provvedeva a determinare un elenco di iniziative per ordine di priorità. Detto ordine veniva definito secondo i seguenti principi: congruità e coerenza con le linee guida del Patto, potenzialità di impatto in termini di sviluppo economico ed occupazionale e completezza documentale e coerenza in termini economico-finanziari;

il 30.8.1999 la conferenza dei sindaci – valutato, accettato e sottoscritto l'elenco delle aziende definito in ordine di priorità – approvava una prima indicazione di interventi infrastrutturali con caratteristiche di progetti definitivi ai sensi dell'art. 16 della legge n. 109/94 e con legami di relazione funzionale ai progetti di impresa;

il 14.9.1999 l'elenco delle 91 iniziative private, e l'elenco definitivo delle 19 opere pubbliche, veniva inviato alla Euro Progetti e Finanza s.r.l. per l'inizio della fase istruttoria;

tra il 20.7.1999 e il 10.10 1999 si svolgevano, presso la sede del competente Ministero, tre riunioni del «Comitato di Verifica e Coordinamento», allo scopo di valutare la correttezza delle procedure adottate e delle sue risultanze;

a seguito di dette verifiche ministeriali sulla correttezza procedurale il Patto, nelle sue risultanze istruttorie, veniva presentato al competente Ministero;

nel dicembre 2001, a seguito di sopravvenute normative per l'agevolazione dei diversi regimi di aiuto all'impresa, il Ministero chiedeva all'Euro Progetti e Finanza s.r.l. un supplemento istruttorio sul Patto;

il 30 gennaio 2001 l'Euro Progetti e Finanza s.r.l. comunicava al coordinamento del Patto l'esito dell'attività istruttoria supplementare, a seguito della quale il Patto in oggetto constava di 71 iniziative private e 12 opere pubbliche ammesse al finanziamento;

in data 1º.3.2001 il Ministero, valutate e sottoposte a verifica le risultanze istruttorie del Patto, approvava il Patto territoriale Costa d'Amalfi per un'agevolazione complessiva di oltre 98 miliardi di lire;

considerato che dall'attività svolta nella fase di programmazione, verifica ed approvazione dell'iniziativa, è emerso quanto segue:

la «Sviluppo Costa d'Amalfi S.p.A.» veniva costituita nel luglio 2001 quale «soggetto responsabile del Patto Territoriale Costa d'Amalfi» ai sensi del comma 2.5 del punto 2 della delibera CIPE del 21.3.1997 (disciplina della programmazione negoziata), nonché dei commi 3 e 4 dell'art.1 del decreto legislativo n. 320 del 31.7.2000. Il Consiglio di Amministrazione nominava all'unanimità presidente della società il prof. Raffaele Ferraioli, già coordinatore del Patto nella fase di programmazione dell'iniziativa;

le richieste di agevolazione pervenute alla data del 30 giugno 1999, termine ultimo per la presentazione fissata da bando, erano state 146. Poiché la somma delle agevolazioni richieste risultava in esubero rispetto al tetto massimo di agevolazione concedibile per le iniziative private (70 miliardi di lire) si rendeva necessario, come previsto dalla procedura vigente, determinare un ordine di priorità tra le iniziative proposte. Ad esclusione di una non allocabile (ambito territoriale indefinito), veniva definito un elenco delle restanti 145 iniziative in ordine di priorità. Il 14 settembre 1999 veniva inviato alla Euro Progetti e Finanza s.r.l., soggetto istruttore del Patto, individuato tra le Società convenzionate con il Ministero, l'elenco delle iniziative la somma delle cui agevolazioni ammontasse all'agevolazione massima concedibile per le iniziative private, aumentata, come richiesto (per consentire una verifica istruttoria più ampia) del 20%, per un totale di 84 miliardi di lire. Detto elenco, ricomprendente 91 iniziative private, veniva approvato dalla conferenza dei sindaci in data 30.8.1999 presso la sede della Comunità Montana a Tramonti (Salerno);

la ditta «Gran Furore Divina Costiera» di Marisa Cuomo era presente nell'elenco delle 145 iniziative presentate e nell'elenco delle 91 iniziative inviate alla fase istruttoria nonché, a seguito di valutazione istruttoria, nell'elenco delle 71 iniziative ammesse a finanziamento;

come già precisato, in seguito alle sopravvenute modifiche delle normative vigenti all'epoca della presentazione dei progetti, su richiesta del Ministero, Euro Progetti e Finanza s.r.l. sottoponeva il «Patto» ad un supplemento istruttorio. L'esito del supplemento istruttorio era il seguente:

«Sorriso» di Palumbo Eva e «G&G» venivano respinte a seguito di attuazione di sopravvenuta disciplina urbanistica (Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 5619, del 5 maggio 2000);

«Ruocco Amatruda» veniva respinta perché non più conforme alle limitazioni e ai divieti derivanti dalle normative comunitarie nel settore agroalimentare;

il 30.1.2001 Euro Progetti e Finanza s.r.l. inviava al coordinamento del Patto il risultato dell'istruttoria bancaria a seguito della quale risultavano ammesse a finanziamento 71 iniziative private. Delle restanti 20 iniziative, oltre alle tre escluse per i motivi sopraindicati, otto venivano rigettate e nove ritirate nel corso dell'istruttoria. L'elenco inviato da EPF in questa data contiene un errore materiale di trascrizione, indicando il totale di aziende ammissibili in 74, laddove l'elenco riporta 71 aziende;

il 9.5.2001 Euro Progetti e Finanza s.r.l. correggeva l'errore materiale inviando al coordinamento del Patto *l'errata corrige* dell'elenco già inviato il 30.1.2001 e ribadendo che, per mero errore materiale, le aziende indicate in 74 erano invece 71;

la valutazione dei cosiddetti indicatori automatici di progetto ai sensi della legge n. 488/92 (nuova occupazione, investimento ammissibile, agevolazione ammessa), era di esclusiva competenza del «soggetto istruttore», al quale era riconosciuta la facoltà di rideterminare il contributo richiesto – in aumento o in diminuzione – fatte salve le quote di non oltre il 70% a fondo perduto (ESN/ESL) e di almeno il 30% di mezzi propri;

il Patto Territoriale Costa d'Amalfi ha ottenuto un'agevolazione complessiva per le iniziative private pari a 72.365,33 milioni di lire su un investimento ammissibile totale per le iniziative private di 104.458,00 milioni di lire e per un'occupazione attivabile a regime pari a 596 nuove unità. Il rapporto tra investimento totale ammissibile (e non contributi concessi!) e nuovi occupati a regime è di 175 milioni e 300.000 lire. Si precisa che dall'analisi degli esiti relativi all'attuazione dei 13 bandi della legge n. 488/92, si evince che il costo medio per ciascuna unità lavorativa attivata a seguito dell'attuazione degli interventi ammessi è pari a 129.742,90 euro, ovvero 251.217.299 di lire (Fonte: rapporto IPI su domande agevolate nei primi tredici bandi delle legge n. 488/92, elaborazione dati MAP);

la valutazione dell'indicatore di rapporto tra investimento ammissibile e nuova occupazione è di esclusiva competenza del soggetto istruttore. Nella fase di programmazione il coordinamento del Patto ha tenuto

conto delle linee-guida determinate dal tavolo di concertazione, ritenendo prioritario il valore dell'occupazione complessiva (occupati salvaguardati più nuovi occupati). Il dato relativo alla Cartiera del Tirreno S.r.l., oggi T.T.S. S.r.l. in ragione di una fusione per incorporazione, ammontava a 29 unità lavorative complessive, delle quali 28 salvaguardate, e un nuovo occupato. La stessa società, a tutt'oggi, giunta al 66% dell'investimento da realizzare e quindi prima dell'entrata a regime dell'impianto, ha provveduto a comunicare alla Sviluppo Costa d'Amalfi S.p.A. di avere già attivato 13 nuove unità lavorative;

si precisa che i requisiti richiesti per la presentazione di opere pubbliche in ambito Patto Territoriale erano relazione funzionale con iniziative di imprese ed i progetti definitivi ai sensi dell'art.16 della legge n. 109/92. Come si evince dall'elenco degli interventi infrastrutturali inviato dal coordinamento del patto al soggetto istruttore in data 14.9.1999, le opere pubbliche presentate al Patto sono 19. Dei 19 interventi pubblici tre sono stati rigettati per carenza di legami funzionali con iniziative private o perché non definitivi, tre sono stati ritirati in corso di istruttoria, uno è stato ritenuto inammissibile. Le opere infrastrutturali ammesse al finanziamento del Patto, a seguito di istruttoria bancaria, sono 12,

si chiede di sapere, anche in considerazione delle polemiche giornalistiche che, anche di recente, hanno investito il Patto Costa d'Amalfi:

se corrispondano al vero le circostanze indicate in premessa;

se, da parte degli organi preposti alla vigilanza ed al controllo, siano stati mai mossi appunti specifici al Patto Territoriale Costa d'Amalfi.

(4-04955)

(14 luglio 2003)

RISPOSTA. (*) – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si fa presente che i competenti Uffici del Ministero delle attività produttive hanno effettuato, sulla base della documentazione agli atti e di quella fornita dal soggetto responsabile, una verifica sugli argomenti indicati nell'atto medesimo, dalla quale è emerso quanto segue.

La «Sviluppo Costa di Amalfi Spa» è stata costituita il 23 luglio 2001 quale soggetto responsabile del Patto territoriale Costa d'Amalfi. Il Consiglio di amministrazione ha nominato all'unanimità Presidente della Società il professor Raffaele Ferraioli, già coordinatore del Patto nella fase di programmazione.

Le richieste di agevolazione pervenute alla data del 30 giugno 1999, termine ultimo per la presentazione fissata dal bando, sono state 146. Poiché la somma delle agevolazioni richieste è risultata in esubero rispetto al

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

tetto massimo di agevolazione concedibile per le iniziative private (70 miliardi di vecchie lire), si è reso necessario determinare un ordine di priorità tra le iniziative proposte. Ad esclusione di una iniziativa perché non allocabile, è stato definito un elenco delle restanti 145 iniziative in ordine di priorità. Il 14 settembre 1999 è stato inviato alla EuroProgetti e Finanza Spa, soggetto istruttore del Patto, individuato tra le Società convenzionate con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'elenco delle iniziative private aumentato, come richiesto, del 20 per cento, per un totale di 84 miliardi di vecchie lire. Detto elenco è costituito da 91 iniziative private ed è stato approvato dalla conferenza dei sindaci in data 30 agosto 1999 presso la sede della comunità montana a Tramonti.

Il bando è stato redatto ai sensi della legge n. 488 del 1992 con indicazione dei criteri di valutazioni fondamentali. Il bando prevedeva altresì che, a tutela del settore artigianato, in forza della peculiarità gestionale e patrimoniale delle sue imprese, si riservasse il 10 per cento della finanza complessiva attivabile dal Patto per le iniziative private (8,4 miliardi di vecchie lire) alle iniziative imprenditoriali presentate da artigiani.

La ditta «Gran Furore Divina Costiera di Marisa Cuomo» è una delle imprese artigiane ricomprese nel Patto presente nell'elenco delle 145 iniziative presentate, nell'elenco delle 91 iniziative inviate alla fase istruttoria, nonché, a seguito di valutazione istruttoria, nell'elenco delle 71 iniziative ammesse al finanziamento.

Inoltre, a seguito di sopravvenute modifiche delle normative vigenti all'epoca della presentazione dei progetti, su richiesta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'Euro Progetti e Finanza Spa ha sottoposto il Patto a supplemento istruttorio, il cui esito è stato: il Progetto 38/57 relativo alla Ditta Sorriso di Palombo Eva ed il Progetto 38/73 relativo alla Ditta G & G sono stati rigettati a seguito di attuazione di sopravvenuta disciplina urbanistica (decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 5619 del 5 maggio 2000) ed il Progetto 38/74 della Ditta Amatruda Rocco è stato rigettato perché non più conforme alle limitazioni ed ai divieti derivanti dalle normative comunitarie nel settore agro alimentare.

Il 30 gennaio 2001 l'Euro Progetti e Finanza Spa invia al coordinamento del Patto il risultato dell'istruttoria bancaria, a seguito della quale risultano ammesse a finanziamento 71 iniziative private.

Delle restanti 20 iniziative, oltre alle tre escluse per i motivi sopraindicati, 8 sono state rigettate, 9 ritirate nel corso dell'istruttoria.

L'elenco allegato, però, contiene un errore di natura materiale, vale a dire indica il totale di aziende ammissibili in numero di 74, laddove l'elenco riporta 71 aziende. Il 9 maggio 2001 l'Euro Progetti e Finanza corregge l'errore materiale inviando al Coordinamento del Patto l'*errata corrige* dell'elenco già inviato.

Per quanto riguarda la valutazione dei cosiddetti indicatori automatici di progetto, ai sensi della legge n. 488 del 1992 (nuova occupazione, investimento ammissibile, agevolazione ammessa), la stessa è di esclusiva

competenza del soggetto istruttore, al quale è riconosciuta la facoltà di rideterminare il contributo richiesto – in aumento o in diminuzione – fatte salve le quote di non oltre il 70 per cento a fondo perduto (ESN/ESL) e di almeno il 30 per cento di mezzi propri.

La valutazione dell'indicatore di rapporto tra investimento ammissibile e nuova occupazione è di esclusiva competenza del soggetto istruttore. Nella fase di programmazione il coordinamento del Patto ha tenuto conto delle linee guida determinate dal tavolo di concertazione, ritenendo prioritario il valore dell'occupazione complessiva (occupati salvaguardati + nuovi occupati).

Il Patto territoriale di Amalfi ha ottenuto un'agevolazione complessiva, per le iniziative private, pari a 72.365,33 milioni di vecchie lire su un investimento ammissibile totale per le iniziative private di 104.458,00 milioni di vecchie lire e per una occupazione attivabile a regime pari a 596 nuove unità. Il rapporto tra investimento totale ammissibile e nuovi occupati a regime è di lire 175.300.000.

Si precisa che dall'analisi degli esiti relativi all'attuazione dei primi 13 bandi della legge n. 488 del 1992, si evince che il costo medio per ciascuna unità lavorativa attivata a seguito dell'attuazione degli interventi ammessi è pari a euro 129.742,90, ovvero 251.217.299 di vecchie lire.

Per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali si fa presente che le opere pubbliche presentate al Patto sono 19 e di queste 3 interventi sono stati rigettati, per carenza di legami funzionali con iniziative private o perché non definitivi, 3 sono stati ritirati in corso di istruttoria e 1 è stato ritenuto non ammissibile. Pertanto le opere infrastrutturali ammesse al finanziamento del Patto, a seguito di istruttoria bancaria, sono 12.

Si fa infine presente che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata ha comunicato che la verifica, effettuata agli atti di detto Ufficio in ordine alle notizie richieste nell'interrogazione indicata in oggetto, ha dato esito negativo.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive
GALATI

(12 febbraio 2004)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

a seguito del violento nubifragio dei giorni scorsi, la costiera amalfitana è stata, ancora una volta, interessata da un esteso fronte di smottamenti che, solo per miracolo, non hanno compromesso la vita dei residenti e dei passanti;

in particolare il fenomeno franoso ha riguardato l'area sottostante il rione Vagliendola di Amalfi, quella sottostante la via Annunziatella dello stesso Comune, la statale n. 366 tra il Comune di Conca ed il Convento di Santa Rosa;

le cause del cedimento vanno ricondotte al dissesto idrogeologico dell'intero territorio attraversato dalla statale n. 163;

tale dissesto è stato ripetutamente denunziato agli Enti competenti senza che ci siano stati interventi di risanamento e bonifica complessiva;

l'allarme è stato segnalato anche al Ministero dell'ambiente presso il quale giace un disegno di legge finalizzato al recupero socio-ambientale e culturale della costiera amalfitana,

si chiede di conoscere:

quali interventi si ritenga di attivare con l'urgenza necessaria per la concertazione di intenti di messa in sicurezza delle aree interessate al recente smottamento registrato in costiera amalfitana;

quali interventi si intenda adottare per individuare eventuali responsabilità legate alla mancanza dei controlli necessari in zone ad alto rischio frane quale è quella insistente sulla strada statale n. 163;

quali interventi si intenda adottare per affrontare e risolvere comprensivamente il recupero idrogeologico nonché la bonifica del territorio. (4-03389)

(20 novembre 2002)

Risposta. – Si rappresenta che il comune di Amalfi ricade nei territori di competenza dell'Autorità di bacino regionale Campania Destra-Sele.

L'Autorità di Bacino ha adottato il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) nel 2002; esso contiene, oltretutto, la perimetrazione delle aree franose per ogni grado di rischio.

In particolare, nel comune di Amalfi sono state perimetrate circa 607 aree a rischio da frana più alto, che interessano una superficie pari a 13 per cento rispetto a quella del territorio comunale e riguardano prevalentemente la fascia costiera.

Esistono, inoltre, circa 14 chilometri di tratti stradali, primari e secondari, sottoposti a rischio da frana più alto.

In merito agli interventi di risistemazione del suolo a seguito dei dissesti avvenuti, i comuni della costiera e l'ANAS sono intervenuti per tamponare i primi disagi.

Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico è uno strumento sovraordinato a ogni altro strumento di pianificazione. Esso contiene le misure di salvaguardia, da adottarsi su scala regionale, provinciale e comunale, per quei territori riconosciuti a rischio idrogeologico, sia per frana che per alluvione, nonché la programmazione, a breve e a medio termine, degli interventi prioritari per fronteggiare i dissesti incombenti sui territori riconosciuti più vulnerabili sulla base dei quali, tenendo anche conto dei fondi resi disponibili su scala nazionale, le Regioni formulano le proposte di intervento.

I fondi attualmente resi disponili a questo Ministero per l'annualità 2003 si riferiscono al finanziamento di interventi ordinari, che sono già stati programmati dalle Autorità di bacino per il triennio 2001-2003, e a finanziamento di interventi urgenti che, vista la limitatezza delle risorse,

sono indirizzati a interventi puntuali che comportino la riduzione del rischio con tempi e risorse contenuti.

A valere su queste ultime risorse il comune di Amalfi non ha proposto interventi urgenti a questo Ministero.

Per il prossimo triennio 2004-2006, ai sensi del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, saranno disponibili fondi per interventi di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, proposti dalle Regioni.

Infine questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla Regione Campania, ha finanziato interventi di difesa del suolo ricadenti nel territorio di Amalfi.

In particolare:

a valere sui fondi della legge n. 183 del 1989 ha finanziato un intervento per oltre 600.000 euro sulle annualità 1997-1999;

a valere sui fondi del decreto-legge n. 180 del 1998 ha finanziato 2 interventi per oltre 420.000 euro sulle annualità 1998 e 1999.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(5 febbraio 2004)

DE PAOLI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

che presso la Motorizzazione Civile di Brescia i tempi necessari per espletare le pratiche di immatricolazione di un veicolo sono superiori ai due anni;

che tale ritardo, comportando la mancanza di un atto ufficiale, costringe molti cittadini a girare con il foglio di via;

che la direzione della Motorizzazione non ha trovato altra soluzione a tale inconcepibile attesa che quella di inventare la richiesta d'urgenza in bollo per ottenere un documento che si è richiesto da oltre due anni;

che per avere un duplicato di patente si attende più di un anno (contro i normali dieci giorni necessari nelle vicine Cremona e Bergamo), determinando notevoli problemi a tutti coloro per i quali la carta di circolazione è un indispensabile strumento di lavoro in quanto il foglio sostitutivo non è riconosciuto all'estero;

che i problemi di organico alla Motorizzazione di Brescia sono gravissimi in quanto il contingente stabilito prevede 140 dipendenti contro gli effettivi 39;

che i problemi e i ritardi sopra esposti si estendono anche alle revisioni delle autovetture obbligatoriamente previste dalla legge dopo i primi quattro anni dall'immatricolazione e successivamente ogni due anni;

che i titolari di autoscuole, agenzie e studi di consulenza automobilistica, gravemente penalizzati da queste situazioni, si sono rivolti alle

strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza peraltro ottenere alcun risultato,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire al fine di sbloccare questa situazione che ormai da troppo tempo penalizza gli automobilisti bresciani.

(4-05678)

(26 novembre 2003)

Risposta. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, e per una compiuta disamina delle questioni sollevate, occorre premettere che l'Ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri di Brescia, il cui organico è previsto di 140 unità complessive, è attualmente composto di 47 funzionari, dei quali però soltanto 39 in servizio effettivo.

Tale situazione è dovuta al mancato *turn over* dei dipendenti in quiescenza stante il blocco ormai pluriennale delle assunzioni; né è prevedibile nel breve periodo un suo miglioramento perché l'unica possibilità attuale di assunzione, quella di iscritti nelle categorie protette (legge n. 68 del 1999: disabili, orfani a causa di terrorismo, profughi) è stata esperita e completata.

Ciò esposto, va però aggiunto – sentito in proposito l'Ufficio stesso – che i disservizi lamentati dall'interrogante non costituiscono norma (come sembrerebbe desumersi dal testo) bensì eccezioni relative a casi sporadici non gestiti in tempi congrui generalmente per carenza di documentazione.

Per quanto riguarda le immatricolazioni, è da tempo operante la procedura «sportello telematico» prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in virtù della quale le immatricolazioni delle autovetture (con «dichiarazione di conformità») sono effettuate non solo presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri, ma anche negli Studi di consulenza automobilistica autorizzati – oltre 120 in provincia di Brescia – con consegna immediata di targhe e documenti di circolazione.

Per quel che concerne i duplicati di patente di guida, è attuata – anche questa ormai da tempo – la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, n. 104, che comporta il rilascio di quelli richiesti a seguito di smarrimento, distruzione o furto (non per deterioramento) non più da parte dei singoli Uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri, ma ad opera dell'Ufficio centrale operativo del Ministero. I documenti vengono inviati al domicilio degli intestatari tramite servizio postale su tutto il territorio nazionale, con cadenze temporali univoche.

In relazione infine alle esigenze dell'espletamento delle revisioni periodiche degli autoveicoli, sin dal 1997 operano a supporto degli Uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri alcune migliaia di officine di autoriparazione – più di 100 nella provincia di Brescia – autorizzate in virtù del disposto dell'articolo 80/8 del codice della strada. Non risulta

sussistano difficoltà – in termini di tempi di attesa tra richiesta ed operazioni – a carico dell'utenza.

Tutto ciò esposto, si aggiunge che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che è fortemente impegnato ad affinare ed implementare le procedure descritte, si propone, in attesa della riapertura dei concorsi per assunzioni, di verificare, con specifico riferimento alle esigenze dell'Ufficio di Brescia ed al fine di eliminare quanto più rapidamente possibile i disservizi segnalati dall'interrogante, la possibilità di ricorrere al supporto di ditte di «digitazione esterna» per l'inserimento delle posizioni meccanografiche tuttora giacenti.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

(19 febbraio 2004)

DE PAOLI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso:

che, secondo quanto risulta all'interrogante, l'apertura al traffico della nuova strada statale n. 510 IV, V e VI, lotto Vello-Iseo, sarebbe stata ancora una volta rinviata a data da definire;

che questo tratto di strada, di fondamentale importanza per quanti risiedono e lavorano nella Valle Canonica, doveva essere aperto al traffico già nello scorso mese di giugno, secondo quanto affermato in più occasioni dallo stesso ministro Lunardi;

che nel mese di maggio veniva annunciato un rinvio al 31 dicembre 2003 per non meglio specificati problemi tecnici e che tale data veniva riconfermata nei mesi successivi dagli amministratori provinciali e regionali nonché dall'ANAS, che fissava alla data suddetta l'apertura della nuova strada statale,

si chiede di conoscere se tali notizie corrispondano al vero e, in caso affermativo, se non si ritenga opportuno assumere tutte le iniziative necessarie al fine di consentire il celere completamento dell'opera la cui importanza per la viabilità valligiana è vitale.

(4-05804)

(16 dicembre 2003)

RISPOSTA. – L'ANAS spa, interessata al riguardo, ha riferito che entro il mese di febbraio 2004 si procederà all'apertura al traffico dei lotti della strada statale n. 510 «Sebina» oggetto dell'atto di sindacato ispettivo,

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(19 febbraio 2004)

FABRIS. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che, in forza della circolare MOT3/4053/M350 diffusa dal Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i corsi di recupero dei punti decurtati dalla patente gli autotrasportatori potranno rivolgersi non alle autoscuole, bensì alle proprie associazioni di categoria;

che tale circolare stabilisce che l'autorizzazione a svolgere i corsi, rivolti esclusivamente agli autotrasportatori professionali, le associazioni di categoria devono possedere requisiti di operatività sul territorio da almeno 10 anni;

che, in particolare, a fronte della presentazione della domanda, dovrà seguire un'istruttoria per l'accertamento dei requisiti, anche per quanto riguarda i locali e le strutture, da parte degli uffici della Motorizzazione e degli uffici provinciali dello stesso Dipartimento;

che la stessa circolare stabilisce che, presso le associazioni di categoria autorizzate, potranno svolgere attività di docenza anche i dipendenti del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di altre amministrazioni pubbliche, abilitati a svolgere servizi di polizia postale, purché con esperienze già svolte nel settore della formazione;

che le disposizioni contenute nella succitata circolare hanno suscitato la protesta di numerosissime autoscuole costrette a pagare, se vi fosse solo un partecipante al corso, il prezzo di ben 300 euro a corso, come pure dichiarato pubblicamente dal Dott. Emilio Patella, Segretario Autoscuole Unasca per la Provincia di Milano;

che, in base ad una indagine pubblicata nel mensile «Auto Oggi» della settimana corrente ed effettuata contattando 100 scuole guida in tutta Italia prese a campione da Palermo ad Alessandria, è emerso che solo il 3% delle autoscuole italiane sarebbero pronte ad effettuare i corsi previsti per recuperare i punti persi a causa delle infrazioni al Codice della Strada, mentre sono 20.000 le comunicazioni inviate agli automobilisti per la decurtazione dei punti;

che molti dei titolari delle autoscuole contattate, precisa la citata inchiesta, si sono lamentati della Motorizzazione Civile che risulterebbe colpevole di non aver ancora inviato registri e moduli, stampati ed attestati da distribuire a fine corso;

che tale situazione ha a dir poco dell'inverosimile, considerando pure che, sul tema inerente alla riduzione della velocità sulle strade come pure su tutti gli altri temi diretti ad aumentare la sicurezza stradale, le organizzazioni di categoria degli autotrasporatori si sono sempre schierate con le posizioni più legittime palesate dal nostro Parlamento e ora appoggiano, invece, una normativa che consentirà agli stessi autotrasportatori di poter essere giudicati dalle loro associazioni,

si chiede di sapere:

quali siano stati i principi ispiratori e i criteri direttivi che abbiano ispirato la diffusione della circolare richiamata in premessa, considerato

pure che il Nuovo Codice della Strada, ed in particolare l'articolo 126-*bis*, stabilisce che i corsi di recupero dei punti possono essere svolti anche da soggetti privati autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma non certo che tali soggetti debbano essere identificati con le stesse associazioni di categoria di appartenenza del soggetto cui si stato decurtato il punteggio;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che mai nella storia della normativa italiana si sia verificato che l'accertamento dei presupposti di fatto che tutelano un aspetto peculiare del pubblico interesse, quale appunto quello alla sicurezza stradale, potesse essere affidato a quegli stessi soggetti cui la legge impone, in qualità di soggetti controllati, l'obbligo di rispettare e adeguarsi a determinate normative e che, ancora, rispetto ai quali non dovrebbe sussistere alcun tipo di problema di conflitto di interesse;

se il Ministro sia a conoscenza di altri casi analoghi che abbiano riguardato altre categorie professionali, come quella degli avvocati o dei dottori commercialisti, considerando pure che agli esami di un praticante avvocato tra i soggetti esaminatori ci sono sempre magistrati ordinari e come tali soggetti solo alla legge;

i motivi per i quali quelle stesse disposizioni contenute nella circolare della Motorizzazione richiamata in premessa non siano state estese per analogia anche ad altre associazioni di categoria operanti su strada, quali ad esempio le associazioni di categoria dei tassisti;

se alla fine dei corsi che saranno impartiti dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori saranno previsti una verifica o un accertamento conclusivo da parte degli organi dello Stato o il tutto, invece, si esaurisca in un mera verifica istruttoria iniziale da parte della Motorizzazione Civile;

che senso abbiano le parole del Sottosegretario per le infrastrutture, Dott. Paolo Uggé, quando, interrogato sulla questione, ha dichiarato alla stampa nazionale che con le misure previste in tale circolare si contribuisce in maniera significativa a ridurre gli elementi di costo e la competitività delle aziende come pure ancora che gli stessi corsi di recupero potranno essere tenuti anche dai funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e di altre amministrazioni;

i motivi per i quali quegli stessi funzionari richiamati dalla circolare non siano stati resi disponibili piuttosto per impartire lezioni di sicurezza stradale nelle scuole pubbliche e private per l'attuazione della normativa relativa e, questa direttamente contenuta nel Codice della Strada, al «patentino»;

quali siano i criteri che dimostreranno la comprovata esperienza dei soggetti autorizzati ad impartire corsi di recupero del punteggio della patente;

se il Ministro non ritenga che l'adozione di una tale circolare rappresenti un grave atto di diniego e negazione dei principi cui dovrebbe informarsi l'attività di controllo e di tutela della sicurezza stradale, nonché l'evidente e acclarata sostituzione di un compito di giudizio da sempre as-

soggetto al controllo dello Stato e ora lasciato invece alla mercé dei privati.

(4-05443)

(23 ottobre 2003)

Risposta. – Si fa presente che la circolare n. 4053/M350 del 9 ottobre 2003, la quale ha consentito anche alle associazioni di categoria degli autotrasportatori di svolgere i corsi per titolari di patenti di guida che svolgono la professione nel settore dell'autotrasporto di persone e cose, non appare in contrasto con le norme contemplate nel decreto ministeriale del 29 luglio 2003 stabilenti i requisiti che i soggetti pubblici e privati devono possedere per svolgere i corsi di recupero dei punti.

Tra detti requisiti è prevista l'esperienza nel settore della circolazione stradale, con particolare riferimento alla formazione dei conducenti. Al riguardo si deve evidenziare che le associazioni di categoria degli autotrasportatori già organizzano corsi finalizzati tanto all'accesso della professione quanto alla formazione dei conducenti (ad esempio per il trasporto di merci pericolose).

Deve inoltre precisarsi che i corsi per il recupero dei punti non prevedono una prova d'esame finale. Di conseguenza non può sollevarsi alcuna questione in ordine alla compatibilità delle associazioni degli autotrasportatori di effettuare i corsi per i loro iscritti.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti
Uggè

(18 febbraio 2004)

FASOLINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'Ente Inail ha deciso di dismettere il suo patrimonio immobiliare tra cui lo stabile ubicato in via Pisacane, località Torrione (Salerno);

l'Ente ha provveduto a quantificare il costo di ogni unità abitativa nonché dell'intero stabile in oggetto, accertando inoltre il numero dei conduttori degli appartamenti intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione all'acquisto;

la quantificazione stabilita dall'Inail non incontrò i consensi degli inquilini, i quali la ritennero non equa date anche le pessime condizioni dello stabile;

la legge 16 febbraio 1996, n. 104, relativa all'attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8-8-1995, n. 335 – in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici –, ha previsto la possibilità per gli esercenti il diritto di prelazione sull'immobile di ricorrere all'Agenzia Territoriale, ex UTE, per la determinazione del prezzo finale (art. 6);

lo stesso Inail, in una lettera del 2 luglio 2001, ha ribadito la possibilità per i conduttori di presentare ricorso all'UTE avverso la determinazione del prezzo di vendita dell'Inail, entro 60 giorni dalla notifica della determinazione del prezzo finale;

i conduttori dello stabile in oggetto hanno regolarmente presentato ricorso all'ex UTE, provvedendo contestualmente al versamento della somma del 3% sull'importo richiesto dall'Inail quale caparra confirmatoria ed in conto prezzo;

considerato che:

l'esito del ricorso presentato all'ex UTE è stato favorevole ai conduttori dell'immobile sito in via Pisacane, che hanno ottenuto un prezzo finale che si diversifica in difetto dal prezzo proposto dall'Inail;

successivamente l'Ente Inail ha proposto ricorso al TAR di Salerno avverso il provvedimento dell'Agenzia Territoriale;

il provvedimento dell'ex UTE, a norma dell'art. 6 della legge 104/96, è esecutivo, ma nonostante ciò l'Inail, in persona del dottor Zotti, ha comunicato ai conduttori che l'Ente attende che il TAR si pronunci nel merito del ricorso proposto a meno che i conduttori decidano di acquistare l'immobile in oggetto al prezzo determinato dall'Ente stesso;

dato che appare singolare che un ente pubblico quale l'Inail possa avanzare una richiesta non solo illegittima ma anche illecita,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di porre rimedio a tale situazione che ingiustamente penalizza i conduttori dell'immobile in oggetto;

se non ritengano di dare disposizione all'Ente territoriale competente dell'Inail di applicare la determinazione definitiva pronunciata dall'ex UTE.

(4-04805)

(24 giugno 2003)

Risposta. – Si forniscono i seguenti elementi di informazione circa la mancata applicazione da parte dell'INAIL del prezzo congruito dall'Agenzia del territorio.

In attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 410 del 2001, l'immobile in argomento è stato trasferito in proprietà alla SCIP, Società di cartolarizzazione immobili pubblici srl, con decreto del 30 novembre 2001, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Contestualmente al trasferimento della proprietà è stata conferita procura all'Istituto per la vendita dello stesso.

Avverso il prezzo determinato dalla Commissione regionale di congruità presieduta dal Direttore regionale dell'UTE, alcuni inquilini hanno presentato ricorso all'Agenzia del territorio – Uff. Prov. di Salerno – che, accogliendolo, ha ridotto significativamente il valore riferito alle singole unità immobiliari degli inquilini ricorrenti.

Considerato che la Consulenza tecnica regionale dell'INAIL ha confermato la correttezza della determinazione del valore dell'immobile effettuata dalla summenzionata Commissione regionale, l'Istituto, in qualità di procuratore speciale della SCIP srl per la vendita dello stesso, ha ritenuto sussistenti i presupposti tecnico-giuridici per la presentazione del ricorso in sede giudiziaria al TAR della Campania, sezione di Salerno, a tutela della proprietà, per l'annullamento della stima effettuata dall'Agenzia del territorio.

In pendenza di tale ricorso, i cui presupposti sono ritenuti dalle competenti strutture dell'INAIL tuttora validi, essendo in contestazione la determinazione del prezzo, elemento essenziale del contratto di compravendita, è possibile procedere alla stipula degli atti soltanto nel caso di accettazione da parte degli inquilini ricorrenti del prezzo proposto dall'Istituto.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

(12 febbraio 2004)

FLORINO. – *Ai Ministri della salute e della giustizia*. – Premesso:

che da tempo nel comune di Napoli e nella regione Campania si lamenta la gestione clientelare degli incarichi di Specialistica ambulatoriale e di Medicina generale a causa delle illecite modalità di attribuzione degli stessi;

che, da notizie assunte, sembrerebbe che costantemente venga impedito l'accesso da graduatoria specifica, al fine di favorire transiti da diverse funzioni ed incarichi provvisori ad alcuni concorrenti, salvo poi sanarli a tempo indeterminato, con delibere regionali *ad hoc*, con grave nocumento per i legittimi vincitori;

che quanto verificatosi ha provocato gravi danni e discriminazioni a due Specialiste endocrinologhe e diabetologhe, la dottoressa Tirone e la dottoressa Tedesco;

che, nonostante ispezioni ed esposti del difensore civico, le ripetute denunce e i numerosi articoli di stampa, l'Amministrazione sanitaria e l'Autorità giudiziaria non procedono al ripristino della situazione violata;

che, con riferimento alla Medicina generale, la pubblicazione delle graduatorie risulta essere ferma al 1998;

che relativamente alla Specialistica ambulatoriale, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, l'attribuzione degli incarichi, invece che da graduatoria, con la formula «a tempo determinato sotto sospensiva», avveniva nei confronti di soggetti rivendicanti in sede giudiziaria civile o amministrativa posizioni di lavoro pregresse o transiti da altre funzioni con successiva sanatoria a tempo indeterminato, indipendentemente dall'esito dei giudizi in corso;

che con l'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica – che specificamente prevede il blocco delle assegnazioni a «tempo indeterminato» ed i transiti da altre funzioni, ma ammette solo

la chiamata da graduatoria e l'attribuzione di incarichi rinnovabili annuali/triennali – vi è stato un blocco totale della pubblicazione delle ore vacanti a concorso che sono restate vacanti, in danno dell'utenza costretta ad attese di mesi per visite specialistiche, affidate provvisoriamente a soggetti non titolati in graduatoria;

che la legge n. 448 del 2001, all'articolo 19, comma 10, prevede la possibilità per i medici di base di concorrere alla Specialistica ambulatoriale. Si è ritenuto, fino ad oggi, di interpretare che i medici di base avessero diritto a «transitare» nella Specialistica in un rapporto a «tempo indeterminato di tipo subordinato» con priorità di assegnazione nell'ambito delle procedure concorsuali previste dal vigente decreto del Presidente della Repubblica 271/2000, ancora una volta con nocumento per i titolati in graduatoria;

che le specialiste citate, pur possedendo titoli analoghi rispetto a coloro i quali sono stati ammessi e sanati dalle suddette procedure, di fatto non sono state mai ammesse a concorrere a tempo indeterminato, a differenza degli altri candidati;

che giova segnalare il caso della dottoressa Spinosa, 69ª in graduatoria, ammessa nel 1998 in luogo della dottoressa Tirone – prima in graduatoria – sulla base di una rivendicazione impossibile e sulla base di certificazioni di servizio false rilasciate dal dottor Insogna della ASL n.3; nonostante una relazione ispettiva del difensore civico e le denunce, la stessa risulta tutt'oggi in servizio presso la ASL n. 1, nella qualità di diabetologa;

che dai fatti esposti in premessa appare chiaro che, da anni, la Pubblica amministrazione non riconosce ai medici specialisti alcuna identità autonoma di lavoratori specializzati, considerandoli, invece, come transitanti da altre funzioni;

che contro tali interpretazioni e provvedimenti amministrativi illegittimi lo specialista in posizione prioritaria di graduatoria, in attesa di incarico da ben 25 anni, si vede costretto ad una serie infinita ed onerosa di ricorsi amministrativi, con il risultato della creazione di un enorme contenzioso che contribuisce ad allargare la voragine del *deficit* e del disservizio nella sanità pubblica;

che in tale quadro generale di illeciti il caso specifico delle due specialiste citate ha portato alla luce circostanze locali preoccupanti che richiedono un urgente intervento per sanare la situazione determinatasi;

che in particolare giova evidenziare che il sindacato SUMAI ha rifiutato l'iscrizione e la tutela sindacale alle due specialiste e che lo stesso diffonderebbe ufficialmente alle ASL una graduatoria alternativa a quella ufficiale, al fine di raccomandare alcuni specialisti per gli incarichi;

che gli specialisti sindacalisti del SUMAI riceverebbero maggiori emolumenti e premi e risulterebbero, altresì, assegnatari di «progetti finalizzati» per poter eseguire visite domiciliari al giorno;

che a seguito della richiesta delle graduatorie precedenti al 1997 la dottoressa Tedesco è stata verbalmente aggredita e minacciata dal segreta-

rio dottor La Rocca il quale ha motivato il rifiuto sostenendo che le graduatorie richieste sono state mandate al macero;

che presso la ASL n. 4 di Acerra la dottoressa Tedesco ha subìto analoga aggressione e pressioni da parte del dottor Maturo del SUMAI affinchè la stessa rinunciasse all'incarico a favore di due medici di base, dottori Pataroli e Romano;

che dal confronto della graduatoria del 1996, reperita altrove, con quella del 1997 è stato possibile constatare la scomparsa di moltissimi nominativi ad alto punteggio e l'inserimento di altri;

che le ASL citate, nonostante le ordinanze del TAR della Campania relative all'accesso delle due specialiste ai documenti inerenti gli incarichi conferiti in loro danno, hanno in alcuni casi omesso di rispondere, in altri hanno fornito risposte false;

che, a seguito di tali azioni giudiziarie, la ASL n. 2 di Napoli ha rifiutato il rinnovo alla dottoressa Tirone di un incarico annuale. Successivamente, a quest'ultima è stato offerto dalla medesima ASL altro contratto a patto che rinunciasse ad ogni pretesa pregressa,

l'interrogante chiede di sapere:

se, alla luce dei gravissimi fatti esposti in premessa, i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire per accertare eventuali, ulteriori responsabilità;

se non ritengano di assumere urgenti iniziative volte a sanare la grave situazione determinatasi.

(4-03177)

(17 ottobre 2002)

NOVI, FLORINO. – *Ai Ministri della salute e della giustizia.* – Premesso:

che in Campania persistono illecite modalità di attribuzione degli incarichi di specialistica ambulatoriale e di medicina generale, che avvengono da anni con sistemi clientelari, falsificando titoli e graduatorie, e violando la *ratio* delle leggi superiori dello Stato (Riforme sanitarie del 1978 e del 1992, Finanziaria del 2002) e interpretandole «secondo necessità» da parte dei Comitati *ex* articolo 11;

che nella sostanza viene costantemente impedito l'accesso da graduatoria specifica al fine di favorire «transiti» da diverse funzioni ed «incarichi provvisori» ai raccomandati, salvo poi «sanarli a tempo indeterminato» con delibere regionali *ad hoc*, in danno dei veri titolati, condannati ad un perpetuo precariato;

che discriminate e private del lavoro, della carriera e del futuro assicurativo e pensionistico, da circa 25 anni, sono le specialiste endocrinologhe e diabetologhe Dott.sse Alma Tirone (prima assoluta) e Dott.ssa Mariarosaria Tedesco (terza utile);

che, nonostante ispezioni ed esposti del difensore civico avv. Giuseppe Fortunato, denunce degli interessati ed articoli sulla stampa, l'Amministrazione sanitaria e la stessa Autorità giudiziaria non procedono alla

legalizzazione di uno scenario che ha del surreale e che per sommi capi si estrinseca nei seguenti aspetti:

nella medicina generale:

blocco della pubblicazione delle graduatorie al 1998, con ricorso ad «autocertificazione» a causa dei ripetuti «furti» di titoli dei candidati che si sono verificati all'Assessorato, azzeramento del punteggio maturato dai medici più anziani e contestuale creazione di «corsi a numero chiuso» ad alto punteggio, illegittime delibere di «decadenza» dalla convenzione già in atto, per pretestuosi e ritorsivi motivi «disciplinari»;

nella specialistica ambulatoriale:

fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 271/00, attribuzione di incarichi, invece che da graduatoria, con formula «a tempo determinato sotto sospensiva», a soggetti rivendicanti, in sede giudiziaria civile o amministrativa, posizioni di lavoro pregresse o «transiti» da altre funzioni, falsamente certificate dalle ASL o da strutture private, e successiva «sanatoria a tempo indeterminato indipendentemente dall'esito dei giudizi in corso»;

che con l'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica – che specificamente prevede il blocco delle assegnazioni a «tempo indeterminato» ed i transiti da altre funzioni, ma ammette solo la chiamata da graduatoria e l'attribuzione di incarichi rinnovabili annuali/triennali – vi è stato un blocco totale della pubblicazione delle ore vacanti a concorso che sono restate quindi o scoperte, in danno dell'utenza costretta ad attese di mesi per una visita specialistica, o «criptate» ed affidate provvisoriamente a soggetti non titolati da graduatoria, in attesa della entrata in vigore della legge n. 448/01, legge finanziaria;

che tale legge – la cui *ratio* inequivocabilmente favorisce il precariato e specificamente vieta, a pena di nullità, gli incarichi a tempo indeterminato con carattere di subordinazione – all'art.19, comma 10, prevede la possibilità per i medici di base di concorrere alla specialistica. Immediatamente si è ritenuto di «interpretare» che i medici di base avessero diritto a «transitare» nella specialistica in un rapporto a «tempo indeterminato di tipo subordinato» con priorità di assegnazione nell'ambito delle procedure concorsuali previste dal vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 271/00 e dunque scavalcando i titolati da graduatoria i quali, ancora una volta, vengono discriminati;

che le due specialiste citate, pur possedendo titoli analoghi ma «veri», rispetto a coloro che sono stati ammessi e «sanati» dalle suddette procedure, comunque non sono state mai ammesse a concorrere a tempo indeterminato, a differenza degli altri;

che a questo proposito vi è il singolare caso della Dott.ssa Tiziana Spinosa, convivente dell'ex capo di gabinetto della ASL 1 Dott. Aldo Schiassi, 69º in graduatoria, che, ammessa nel 1998 – in luogo della Dott.ssa Tirone prima in graduatoria – sulla base di una rivendicazione «impossibile» e su certificazioni di servizio false rilasciate dal Dottor Insogna della ASL 3 e nonostante una relazione ispettiva del difensore ci-

vico e le denunce, è tuttora in servizio, assunta in dipendenza e coordinatrice per la ASL 1 del servizio di diabetologia;

che da quanto esposto appare chiaro che illecitamente la pubblica amministrazione, di fatto da anni, non riconosce ai medici specialisti alcuna «identità» autonoma di lavoratori specializzati, ma li prende in considerazione solo in quanto «transitanti» da altre funzioni, stabilendo per altro modalità poco trasparenti di «ingresso» in tali funzioni e di «transito» dalle stesse, atte ad ogni «interpretazione» clientelare. Né si comprende come mai nessuna giusta «sanatoria» – fra le tante emanate – sia stata prevista per i primi in graduatoria, costantemente discriminati, ai fini di consentire ricostruzione della carriera e provvidenze pensionistiche ed assicurative;

che contro tali «interpretazioni» e provvedimenti amministrativi illegittimi lo specialista in posizione prioritaria di graduatoria, in attesa da 25 anni di ottenere il proprio incarico e senza lavoro, si vede costretto ad una serie infinita ed onerosa di ricorsi amministrativi e di lavoro, con il risultato della creazione di un gigantesco contenzioso che allarga la voragine del deficit e del disservizio nella sanità pubblica;

che oltre a tale quadro generale di illeciti il caso specifico delle due specialiste citate porta alla luce, fra le tante, circostanze «locali» preoccupanti che – ignorate dalle Autorità preposte – richiedono un urgente intervento centrale, e che si possono sintetizzare come segue:

il Sindacato SUMAI ha rifiutato l'iscrizione e la tutela sindacale alle due specialiste;

il Sindacato SUMAI diffonde ufficialmente alle ASL una graduatoria alternativa a quella ufficiale, in cui raccomanda alcuni specialisti per gli incarichi, e da questa graduatoria sono escluse le due specialiste suddette;

gli specialisti sindacalisti del SUMAI ricevono maggiori emolumenti in forma di extra e premi ed inoltre sono assegnatori di «progetti finalizzati» – come il segretario Dr. Peperoni (con un piano geriatrico) – che – assente, con un infermiere, dall'ambulatorio – esegue, in virtù di questo lucroso «progetto», decine di visite domiciliari al giorno calcolate, poi, anche in extraorario;

che la Dott.ssa Tedesco, recatasi al Comitato *ex* art. 11 per ottenere le graduatorie precedenti al 1997, veniva aggredita e minacciata dal segretario Dr. La Rocca, le graduatorie non venivano rilasciate e successivamente per iscritto lo stesso dichiarava che le graduatorie anteriori a quella vigente e tutti i titoli dei candidati – anche quelli esibiti per le attribuzioni degli incarichi – erano stati mandati al macero;

che la Dott.ssa Tedesco ad Acerra, nella ASL 4, veniva fisicamente aggredita dal Dr. Maturo del SUMAI affinché rinunciasse all'incarico colà in favore di due medici di base, Dott.ri Petraroli e Romano, che poi effettivamente, in violazione della finanziaria, ottenevano l'incarico a concorso;

che, reperita altrove la graduatoria 1996 a confronto con quella del 1997, si constatava la scomparsa di moltissimi nominativi ad alto punteg-

gio, la comparsa di altri nominativi ad alto punteggio, ed il punteggio era cambiato per tutti;

che le ASL, ad ordinanze del TAR di accesso ai documenti inerenti gli incarichi conferiti in danno delle suddette specialiste, non rispondevano o davano risposte false, obbligandole ad ulteriori ricorsi per Commissariamento *ad acta*;

che, a seguito di tali azioni giudiziarie, la ASL Napoli 2 si rifiutava di rinnovare alla Dott.ssa Tirone un incarico annuale: la Dirigente Dott.ssa Sapio ravvisava nella stessa «incompatibilità ambientale» in quanto «rea» di aver depositato una istanza nella quale chiedeva la assegnazione (obbligatoria per contratto) di un infermiere. Segnalava inoltre la sparizione dei fogli del libro bollato delle visite, da dove si desumevano incarichi conferiti per anni a non aventi titolo, facendo notare la simulazione del furto a mezzo di scassinamento artefatto della porta;

che la ASL 2, nello stesso giorno in cui disdiceva il contratto alla Dott.ssa Tirone, gliene offriva un altro a patto che «rinunciasse ad ogni pretesa pregressa» ma, avendolo rifiutato, la ASL 2 si costituiva in giudizio contro il parere dell'ufficio legale interno, pagando diverse migliaia di euro ad un legale esterno per la temeraria causa di opposizione al diritto primario della specialista;

che per due mesi, pendente il giudizio, la ASL 2 «dimenticava» di inserire nella busta paga circa il 70% della retribuzione dovuta per altro incarico in corso;

che la ASL 1, resesi vacanti a gennaio 29 ore di diabetologia a Pianura, si rifiutava di conferire l'incarico alla Dott.ssa Tirone né le poneva a concorso, sottraendole ad oggi al servizio pubblico e al diritto della specialista,

si chiede di sapere se il Ministro della salute non ritenga necessario effettuare un intervento atto a fare chiarezza nella sanità con bonifica delle funzioni inquinate nella pubblica amministrazione e teso allo studio di una formula a sanatoria per la straordinaria contingenza locale dei due casi descritti.

(4-05743)

(4 dicembre 2003)

RISPOSTA. (*) – Per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», il Ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari regionali.

Pertanto, si risponde all'interrogazione parlamentare in esame sulla base degli elementi acquisiti dall'Ufficio territoriale del Governo di Napoli.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Detto Ufficio ha inviato al Ministero della salute due articolate e dettagliate relazioni, trasmesse dal Dirigente del settore assistenza sanitaria della Regione Campania, con le quali il Direttore generale dell'ASL NA 1, professor Angelo Montemarano, e il dottor Pasquale De Feo, presidente del Comitato Zonale, insediato presso la stessa Azienda (*ex* art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000), relazionano in merito alle procedure per il conferimento degli incarichi di specialistica ambulatoriale, a fronte di quanto segnalato e denunciato dalle dottoresse Alma Tirone e Mariarosaria Tedesco.

Nella sua relazione il professor Montemarano afferma che nelle sedute del 25 luglio 2002 e del 26 settembre 2002, tenute dal Comitato *ex* articolo 11 per l'assegnazione degli incarichi di endocrinologia e diabetologia, le denunciate irregolarità non riguardano l'operato di questa Azienda.

Si rappresenta, inoltre, che entrambe le specialiste non possono vantare alcun titolo di «priorità assoluta» né per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato, né ai sensi delle disposizioni di cui al protocollo aggiuntivo al decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, poiché, attraverso la pubblicazione bimestrale delle ore disponibili, il Comitato *ex* articolo 11 redige la graduatoria degli aventi diritto all'incarico in base alle domande pervenute.

Per quanto riguarda i criteri seguiti per la formazione della graduatoria, il Presidente del predetto Comitato zonale, competente per gli incarichi specialistici, dopo aver ricordato che il giudice del lavoro si è pronunciato uniformemente per l'inammissibilità e l'infondatezza dei ricorsi presentati dalle dottoresse interessate, nella sua relazione fa presente che entrambe le specialiste potevano concorrere solo per l'assegnazione di incarichi a tempo determinato e fino alla concorrenza di 28 ore, come previsto dal Protocollo aggiuntivo, a condizione che nessun altro specialista, già titolare di incarico a tempo indeterminato (*ex* articolo 10, comma 1, lettere da *a)* a *g)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000) e collocato in graduatoria prima delle dottoresse interessate, ne avesse fatto richiesta. Peraltro la circostanza che entrambe fossero prime nelle graduatorie provinciali delle branche di diabetologia ed endocrinologia, non conferiva alle specialiste una priorità assoluta, in quanto le graduatorie venivano formate secondo i seguenti criteri:

a) attribuzione di incarichi secondo le priorità previste dall'articolo 10, comma 1, lettere da *a)* a *g)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000;

b) attribuzione di incarichi agli specialisti che beneficiano della legge n. 427 del 1993 (cioè, specialisti che, ai sensi della legge n. 412 del 1991, optarono per il tempo pieno col servizio sanitario nazionale e che, lasciando il rapporto di dipendenza, hanno facoltà di riottenere l'incarico in convenzione);

c) attribuzione di incarichi ai medici di medicina generale in possesso di specializzazione e con anzianità di convenzione di almeno 10 anni (articolo 19, comma 10, legge n. 448 del 1991);

d) attribuzione di incarichi agli specialisti inseriti nella graduatoria provinciale, valida per l'anno in corso.

In merito alla problematica in esame, il predetto Ufficio territoriale del Governo riferisce che per quanto riguarda le irregolarità segnalate dalla dottoressa Tirone, si evidenzia l'infondatezza di quanto esposto dalla predetta, in quanto la Tirone, già incaricata quale medico generico, con delibera n. 333 del 24 giugno 1987 della ex USL 38, fu dichiarata decaduta per insolvenza contrattuale ed acclarata inattività. Successivamente la stessa ha proposto ricorso al TAR della Campania per l'annullamento della DDGRC relative alle zone carenti anni 1996 e 1997 e il giudizio è ancora in corso.

Secondo il medesimo Ufficio territoriale del Governo la dottoressa Tirone si ritiene impropriamente danneggiata in considerazione del fatto che non risulta inserita nelle graduatorie di medicina generale degli anni 1995, 1996 e 1997 (valevoli, rispettivamente, per l'assegnazione delle zone carenti 1996, 1997 e 1998), per non aver presentato la relativa istanza.

Inoltre, la dottoressa Tirone, inserita nella graduatoria del 1998, ha partecipato alla procedura per l'assegnazione delle carenze dell'anno 1999, accettando l'incarico di assistenza primaria in data 14 aprile 2003 e quello di continuità assistenziale in data 16 aprile 2003.

Per quanto di propria competenza, il Dicastero della giustizia ha comunicato che presso la Procura della Repubblica di Napoli, in data 10 gennaio 2002, è stato richiesto il rinvio a giudizio della dottoressa Tirone, nell'ambito del procedimento n. 89050/R/2000, in relazione ai reati di cui agli articoli 81, 483, 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; agli articoli 640 cpv 61 n. 9, 498, 476 del codice penale.

Dal procedimento n. 89050/R/2000 il pubblico ministero ha stralciato tutti gli atti relativi alle denunce della dottoressa Tirone, su cui sono state condotte indagini che hanno portato alla formazione del procedimento n. 1818/R/2002.

Analoghe denunce presentate dalla stessa dottoressa, che lamentava di essere stata pretermessa nel conferimento di incarichi di sostituzione temporanea presso strutture sanitarie della ASL NA 1, avevano comportato, in precedenza, l'apertura del procedimento n. 117513/2000.

Il pubblico ministero titolare di questo procedimento, dottor De Gregorio, ha concluso le relative indagini.

Sono stati inviati gli avvisi di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, ai presunti responsabili ed ai medici favoriti, per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale in violazione della specifica normativa di settore (articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500).

Per quanto riguarda, infine, il procedimento penale n. 46344/01 RG, originato da un esposto della dottoressa Tirone relativo alla problematica del blocco delle graduatorie in conseguenza della sottrazione di titoli dei candidati, si segnala che è stato definito dal pubblico ministero dottor D'Avino con richiesta di archiviazione datata 6 ottobre 2003, della quale è stato dato avviso alla dottoressa Tirone, in qualità di persona offesa.

Il Ministro della salute
SIRCHIA

(12 febbraio 2004)

FRANCO Paolo. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* – Premesso che alcuni centri di assistenza fiscale per le domande di richiesta di prestazioni sociali agevolate e per le esenzioni dei *ticket* regionali per i farmaci chiedono fra i documenti necessari per la dichiarazione sostitutiva, oltre che l'ultima dichiarazione dei redditi, anche la certificazione delle banche, poste o altri intermediari del patrimonio mobiliare (conti correnti, BOT, CCT, fondi di investimento, azioni, contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione con relativo importo pagato complessivamente), l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano palese violazione della *privacy* le richieste di documentazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare dei richiedenti le agevolazioni e se detta dichiarazione sia ritenuta indispensabile onde ottenere le agevolazioni di cui sopra.

(4-04827)

(25 giugno 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE necessita solo quando un cittadino intenda richiedere prestazioni sociali agevolate, mentre la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contiene i dati sintetici relativi ai redditi e al patrimonio mobiliare e immobiliare di un nucleo familiare, come previsto dai decreti legislativi nn. 109/1998 e 130/2000 e viene richiesta per la definizione dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Può essere presentata all'ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o al Comune o ad un Centro di assistenza fiscale o alla sede INPS competente per territorio. I Centri di assistenza fiscale che ricevono la DSU possono effettuare il trattamento dei dati al fine di «assistere» il dichiarante nella compilazione della dichiarazione unica. In questa fase i CAF possono richiedere idonea documentazione, quando questa risulti necessaria per desumere i dati da inserire nella dichiarazione medesima e per verificarne la completezza. Provvedono, altresì, al rilascio di un'attestazione riportante in sin-

tesi il contenuto della dichiarazione, e alla sua trasmissione al sistema informativo dell'ISEE istituito presso l'INPS.

I dati acquisiti tramite DSU sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'INPS e degli enti erogatori. Ai Centri di assistenza fiscale non è consentita la diffusione dei dati, nè altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalità.

Tali disposizioni si applicano anche ai Comuni che ricevono dichiarazioni sostitutive per prestazioni da essi non erogate (art. 6, comma 4, delle norme integrate dei decreti legislativi nn. 109/98 e 130/2000). Gli enti che erogano le prestazioni sociali agevolate controllano, singolarmente o mediante apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità (art. 4 comma 7, delle norme integrate dei decreti legislativi nn. 109/98 e 130/2000).

In ogni caso, il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonchè del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.135.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

(12 febbraio 2004)

GARRAFFA, MONTALBANO. – *Ai Ministri della salute e per la funzione pubblica.* – Premesso che:

il decreto legislativo 30.12.92, n. 502 (articolo 18, comma 2-*bis* e comma 8), ha previsto l'inquadramento nel livello dirigenziale del personale dipendente del Ministero della sanità, appartenente ai profili professionali di «medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo»;

in applicazione del succitato art. 18 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 73 del 13.12.1995, registrato alla Corte dei Conti, che ha inquadrato il «personale del Ministero della sanità... nella dirigenza del ruolo sanitario, articolato su due livelli»;

il contratto 1994-1997 è stato siglato come area 1 – dirigenza dello Stato –, coda contrattuale, sia per i dirigenti sanitari ex II livello che per i dirigenti sanitari ex I livello (medici, veterinari, chimici e farmacisti), entrambi appartenenti al Ministero della salute;

a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/99, che ha istituito, tra le altre cose, il R.U.D., il Ministero della salute ha iscritto in tale Ruolo Unico soltanto i dirigenti sanitari ex II livello, esclu-

dendo i dirigenti sanitari ex I livello, che, invece sono stati iscritti ai ruoli del Ministero della salute;

con decreto legislativo n. 229/99 sono stati aboliti i due livelli della dirigenza sanitaria ed è stato istituito un unico livello della dirigenza sanitaria,

gli interroganti chiedono di conoscere:

i motivi della mancata trasmissione, a suo tempo, al Dipartimento della Funzione Pubblica dei nominativi dei suddetti dirigenti per l'iscrizione al R.U.D., in violazione del decreto legislativo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevedeva l'iscrizione al R.UD. di tutti i dirigenti delle Amministrazioni;

i motivi per i quali il Ministero della salute ancora ignori il disposto del decreto legislativo n. 229/99 che, tra l'altro, istituisce un unico livello della dirigenza sanitaria mantenendo la differenziazione nei due ex livelli;

i motivi per i quali il Ministro della salute ritenga che i suddetti dirigenti sanitari ex I livello debbano essere dequalificati da dirigenti sanitari ai livelli dell'ex carriera direttiva, in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica del 13.12.1995;

i motivi per i quali il Ministero della salute abbia richiesto al Ministero del tesoro, per il biennio 2000-2001, le risorse economiche per 466 dirigenti di seconda fascia del R.U.D., includendo 306 dirigenti sanitari (di ex II e I livello), così come risulta agli atti con il parere espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze in seno al comitato di settore, in contrasto con l'orientamento condiviso dal Ministro della salute nell'atto di indirizzo volto a non riconoscere la II fascia dirigenziale;

se la mancata utilizzazione di dette risorse finanziarie, riferibili ai dirigenti sanitari di ex I livello, abbia comportato la restituzione delle stesse al Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero se le stesse siano state destinate e/o utilizzate per differenti finalità;

se corrisponda al vero che il Ministero della salute non intenda collocare, con gli atti regolamentari propri, previsti con la legge 145/2002, i suddetti dirigenti nella seconda fascia dell'istituendo ruolo unico del Ministero della salute, nelle apposite sezioni tecniche, prefigurando, in tal caso, una inaccettabile discriminazione giuridica;

se, nell'atto di riordino del Ministero della salute, siano previste le posizioni dirigenziali di seconda fascia relative ai suddetti dirigenti;

i motivi per i quali, con l'articolo 7 (legge straordinaria n. 362 del 14 ottobre 1999, rinnovata ogni anno e anche per il 2002), si preveda, in via sperimentale, una indennità per tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario del Ministero della salute, «... in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità in materia di vigilanza, ispezione e controllo di prevenzione, di sicurezza e di profilassi», con esclusione dei soli dirigenti sanitari ex I e II livello;

se corrisponda al vero che le suddette indennità (che variano dai 5.000 ai 35.000 euro) siano corrisposte a tutto il personale del Ministero

della salute (dal livello più basso fino ai dirigenti di I fascia, inclusi i Capi Dipartimento), della Ragioneria Centrale del Ministero dell'economia e delle finanze presso il Ministero della salute, nonché a tutto il personale dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (I.S.P.E.S.L.);

il rendiconto finanziario relativo alle suddette indennità, includendo la provenienza delle risorse economiche;

se sia vero che, calcolando questa indennità del personale appartenente a qualifiche non dirigenziali (personale non laureato del VII livello amministrativo), lo stipendio annuale lordo di detto personale è superiore a quello dei dirigenti sanitari ex I livello;

se sia vero che lo stipendio annuale lordo di un dirigente sanitario ex I livello con più di 15 anni di anzianità di servizio è inferiore a quello di un neoassunto del Servizio Sanitario Nazionale;

i motivi per i quali, anche in relazione ai chiarimenti richiesti, il Ministro della salute permetta tale disparità di trattamento economico tra il personale del suo Dicastero con l'aggravante di condividere l'ipotesi di una retrocessione giuridica ed economica dei suddetti dirigenti, come indicato nell'atto di indirizzo del Dipartimento della Funzione Pubblica relativo alla coda contrattuale (1998-2001) – area I dei dirigenti sanitari del Ministero della salute.

(4-03865)

(12 febbraio 2003)

Risposta. – L'atto parlamentare in esame formula una serie di quesiti in merito all'inquadramento del personale del Ministero della salute nella dirigenza del ruolo sanitario.

Per quanto concerne il mancato inserimento dei dirigenti sanitari di I livello del Ministero della salute nel ruolo unico della dirigenza (R.U.D.), si fa presente che sulla questione è stato espresso il parere n. 742/1999, con il quale la I Sezione del Consiglio di Stato ha definitivamente ed inequivocabilmente chiarito che «il fatto che i dipendenti che provengono dalla ex carriera direttiva o dai livelli funzionali del Ministero della sanità siano stati inquadrati nella dirigenza del SSN non comporta che essi abbiano mai acquisito la qualifica di dirigente dell'amministrazione dello Stato (...). Ed è chiaro che il previo possesso di tale qualifica è inequivocabilmente richiesto (art. 23 del decreto legislativo n. 29 ed art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150) ai fini dell'inserimento nel ruolo unico, inserimento che ha dunque valore ricognitivo del requisito e non mai costitutivo dello stesso».

In ordine all'applicazione del decreto legislativo n. 229/1999, occorre ricordare che esso si applica alla dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale e non è estensibile al personale *de quo.*

L'art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992, infatti, ha disposto che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fossero estese al personale sanitario dipendente dal Ministero della sa-

nità, nell'ambito della contrattazione collettiva e in quanto applicabili, le norme contenute nello stesso decreto legislativo n. 50 11992.

Sulla base di tale norma, tanto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1995 quanto le disposizioni del contratto sottoscritto in data 30 settembre 1997, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 9 gennaio 1997 relativo all'Area della dirigenza del comparto Ministeri, si sono limitati, come rilevato nel menzionato parere del Consiglio di Stato, «ad inquadrare il personale in questione nei due livelli in cui si articolava la dirigenza del SSN, ad esso (...). estendendo il miglior trattamento previsto dal decreto legislativo n. 502».

Il fatto che il trattamento economico dei dipendenti sanitari del Ministero sia stato fissato in entità conforme al trattamento economico dei sanitari del SSN non implica affatto una completa equiparazione delle due categorie di dipendenti (anche per la diversa attività da essi svolta), che rimangono – infatti – soggetti a diversi ambiti contrattuali.

Per quanto concerne la richiesta di risorse economiche per 466 dirigenti di II fascia del R.U.D. (al riguardo, si suppone che l'interrogazione faccia riferimento alle risorse destinate al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area I della dirigenza, sottoscritto in data 5 aprile 2001), è opportuno precisare che il Ministero della salute, con nota del 13 aprile 2001, ha comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze che i dirigenti sanitari di I livello andavano esclusi dall'applicazione del predetto contratto; peraltro, a seguito delle precisazioni fornite dall'ARAN con nota del 9 maggio 2001, questo Ministero ha provveduto, con nota del 10 maggio 2001, ad escludere dai destinatari del menzionato contratto collettivo nazionale di lavoro anche i dirigenti sanitari di II livello, in attesa della coda contrattuale che definirà le varie sezioni del contratto stesso.

In merito all'eventuale inquadramento dei dirigenti sanitari di ex I livello nel ruolo dei dirigenti del Ministero previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 3, comma 4, della legge n. 145/2002, si rammenta che non è stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 10, comma 2, della ora menzionata legge, con il quale saranno disciplinati le modalità di istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonché le procedure e le modalità per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni.

Infine, con riferimento all'applicazione dell'art. 7 della legge n. 362/1999, si fa presente che l'esclusione del personale sanitario dal beneficio della relativa indennità è prevista dalla norma stessa la quale aveva, tra gli altri, intenti perequativi.

Peraltro, la supposta maggior retribuzione del personale amministrativo di ex VII livello rispetto ai dirigenti sanitari di ex I livello non corrisponde al vero.

Infatti, la retribuzione lorda media di un dipendente in posizione economica C1 – comprensiva di stipendio base, indennità integrativa speciale,

indennità di amministrazione, compenso produttività collettiva e predetto art. 7 corrisponde a 30.119,411 euro; la retribuzione lorda media di un dirigente sanitario, non medico, di primo livello, ex VII livello funzionale, attualmente corrisponde a 31.081,93 euro.

Si rammenta, inoltre, che per il personale in questione sono in corso di trattativa le code contrattuali al menzionato contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area I della dirigenza firmato in data 5 aprile 2001, la cui sottoscrizione comporterà, per detto personale, oltre ad una più precisa definizione del quadro giuridico di riferimento, anche adeguamenti economici presumibilmente consistenti.

Il Ministro della salute
Sirchia

(12 febbraio 2004)

GASBARRI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che il Programma Operativo Nazionale di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema del 21 marzo 2000, cofinanziato dall'Unione europea, individua misure di Assistenza Tecnica e Coordinamento delle politiche regionali e il relativo Progetto Operativo Ambiente prevede la selezione e formazione di esperti e l'attivazione, attraverso la contrattualizzazione degli esperti, di una *task-force* per il potenziamento delle Autorità Ambientali centrali e regionali;

che i 125 esperti, selezionati mediante procedura per titoli e per esami, dopo un periodo di alta formazione della durata di un anno, sono stati assunti dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, a far data dal 1° luglio 2002, con contratti di lavoro a tempo determinato (con scadenza in parte il 30 giugno 2006 e in parte il 30 giugno 2008) e di collaborazione coordinata e continuativa (con scadenza nel mese di novembre 2003);

che il lavoro svolto dalla *task-force* ambiente (TFA) è di fondamentale importanza ai fini del corretto e completo utilizzo dei fondi comunitari per le Regioni meridionali nell'ottica di uno loro sviluppo sostenibile;

che da novembre 2002 si sono verificate sempre più gravi irregolarità nei tempi di pagamento degli stipendi dei componenti della TFA, oltre alla mancata corresponsione (dall'inizio del rapporto contrattuale) di tutte le competenze accessorie dovute in virtù del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri (fondo di amministrazione, buoni pasto);

che, ad oggi, l'ultima mensilità percepita dal personale in oggetto è quella relativa al mese di maggio,

si chiede di sapere se i Ministri interrogati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, intendano adottare gli opportuni accorgimenti e predisporre gli idonei mezzi ad assicurare al personale in oggetto la rego-

lare corresponsione della retribuzione, anche attivando il meccanismo previsto proprio per casi come questo dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (artcolo 80, comma 18, «Fondo di rotazione»).

(4-05368)

(9 ottobre 2003)

RISPOSTA. – L'interrogazione in oggetto segnala la situazione di disagio dei componenti della *task-force* per il potenziamento delle autorità ambientali costituita presso il Ministero dell'ambiente, a causa dei ritardi nella corresponsione degli stipendi ed altri emolumenti loro dovuti a valere sulle risorse finanziarie del Programma Operativo Nazionale «Assistenza tecnica e Azioni di Sistema» (PONATAS).

Le irregolarità nei tempi di pagamento della *task-force* operante per il Progetto Operativo Ambiente del QCS 2000-2006 sono dovute alla complessa procedura di accreditamento sul capitolo dedicato al Progetto dei rimborsi provenienti dalla Commissione europea a fronte delle rendicontazioni delle spese sostenute.

L'ultimo passaggio della procedura è un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di variazione di bilancio da registrare alla Corte dei conti.

I tentativi di snellimento di questa procedura non hanno dato esito. Si è, pertanto, proceduto, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, ad attivare un diverso circuito finanziario prevedendo i pagamenti della *task-force* tramite il fondo di rotazione della Ragioneria Centrale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione europea (IGRUE), circuito che non prevede alcun decreto di variazione di bilancio, garantendo una cadenza più regolare dei pagamenti.

Le competenze accessorie previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro sono in via di liquidazione.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(5 febbraio 2004)

IOVENE, FILIPPELLI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che i trasporti ferroviari in Calabria mantengono ancora oggi un'importanza assoluta sia per le varie esigenze dei cittadini che per lo sviluppo dell'economia del territorio;

che con una decisione – a giudizio degli interroganti – assolutamente non fondata ed unanimamente avversata la società Trenitalia ha disposto l'annullamento della fermata dei suoi convogli presso la stazione di Botricello, causando una lunga serie di disagi per la numerosa popolazione locale;

che per contrastare tale decisione sono pubblicamente intervenuti sui dirigenti di Trenitalia i sindaci dei Comuni limitrofi, le forze politiche di centrosinistra e gli aderenti ad un comitato spontaneo appositamente costituito;

che il comitato spontaneo di cittadini ha raccolto circa 2000 firme di adesione in calce ad una petizione popolare già consegnata alla società Trenitalia;

che in Calabria c'è forte preoccupazione anche per il progressivo depauperamento della linea ferroviaria jonica;

che da tempo si è costituito un comitato di cittadini per la difesa ed il potenziamento della linea ferroviaria jonica e per denunciare la grave situazione in cui versano le linee ferroviarie della fascia jonica e della linea Catanzaro Lido-Lamezia Terme;

che è individuabile nella politica di Trenitalia S.p.A., ex Ferrovie dello Stato, la causa del progressivo smantellamento delle tratte in questione;

considerato:

che la soppressione delle fermate presso la stazione di Botricello arreca forti disagi ad una vasta utenza composta da giovani, studenti, famiglie e pensionati che del mezzo ferroviario hanno assoluta necessità per i loro spostamenti;

che la decisione di Trenitalia allo stato risulta essere priva di qualsiasi motivazione, venendo apertamente contestata sia dalle istituzioni che dalla popolazione;

che le maggiori preoccupazioni riguardano le evidenti ricadute negative derivanti all'economia locale;

che, oltre alla circostanza specifica, preoccupazioni e perplessità sono state avanzate circa la gestione attuale ed i programmi futuri inerenti la tratta Crotone – Catanzaro Lido;

che la regione Calabria, sinora latitante, non ha promosso un coordinamento per favorire la programmazione dei servizi minimi previsti per legge;

che è necessario ed urgente impedire la soppressione della ferrovia jonica,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere per far recedere la società Trenitalia dalla decisione adottata;

quali iniziative si intenda mettere in atto affinché la società Trenitalia garantisca i suoi compiti specifici, tenendo ben presente che, per le caratteristiche del servizio in quella particolare area geografica e la vastità dell'utenza, oltre agli aspetti economici debbono essere tenuti nella giusta considerazione anche gli elementi relativi alla condizione economica e sociale del territorio;

quali siano le intenzioni di Trenitalia S.p.A., ex Ferrovie dello Stato, per quanto riguarda il futuro della linea jonica e della tratta Catanzaro Lido - Lamezia Terme.

(4-05355)

(3 ottobre 2003)

RISPOSTA. – Le Ferrovie dello Stato s.p.a. hanno riferito che l'offerta di collegamenti per la stazione di Botricello, relativamente alla lunga percorrenza, ha risentito della ristrutturazione della linea jonica, attuata a partire dal 22 giugno 2003.

Con il nuovo orario, in vigore dal 14 dicembre 2003, sull'antenna Reggio Calabria-Bari (con il proseguimento per Bologna/Torino) è stata introdotta la fermata alla stazione di Botricello con i seguenti orari:

Exp 908/909/910 (ex 35906) a. a Botricello ore 18.10, p. ore 18.11;

Exp 903/904/905 (ex 35913) a. a Botricello ore 13.21, p. 13.22.

Per quanto riguarda i collegamenti con Roma esistono le seguenti alternative di viaggio, con cambio alla stazione di Catanzaro Lido:

Exp 895 Roma	p. 23.10	Catanzaro Lido	a. 6.50;
R 3720 Catanzaro Lido	p. 6.58	Botricello	a. 7.17;
R 3427 Botricello	p. 21.43	Catanzaro Lido	a. 22.05;
Exp 892 Catanzaro Lido	p. 22.35	Roma	a. 6.45.

Per quanto riguarda, invece, il trasporto regionale, si fa presente che non sono state disposte soppressioni di treni nella stazione di Botricello della linea Taranto-Catanzaro Lido; anzi, a decorrere dal 21 giugno 2003, sono stati istituiti due nuovi collegamenti: alle ore 9.15 con il treno 34787 ed alle ore 21.43 con il treno 34727.

Con il nuovo orario del 14 dicembre 2003 sono stati potenziati i servizi sulla relazione Crotone-Lamezia Terme con l'aggiunta di tre nuovi treni festivi ed una in giornata lavorativa con fermata nella stazione di Botricello.

Relativamente al programma di ammodernamento della linea ionica Bari – Reggio Calabria si fa presente che l'itinerario della linea in argomento è costituito da due tratte terminali.

La prima da Bari a Taranto e da Melito Porto Salvo a Reggio Calabria è a servizio delle aree metropolitane di Bari, Taranto e Reggio Calabria e per essa è previsto il raddoppio.

La seconda comprende una tratta intermedia (Taranto – Melito Porto Salvo) caratterizzata da un traffico di tipo regionale ed interregionale, per la quale è previsto l'ammodernamento infrastrutturale e tecnologico.

Inoltre, la tratta Sibari-Metaponto-Taranto-Bari del suddetto itinerario è comune all'itinerario Gioia Tauro-Cosenza-Sibari-Metaponto-Taranto-Bari, oggetto di interventi di potenziamento infrastrutturale mirati alla realizzazione di un corridoio alternativo per il traffico merci da Gioia Tauro verso il Corridoio Adriatico.

In dettaglio, il Contratto di Programma prevede i seguenti interventi:

il raddoppio Bari-Taranto, per un importo di circa 419 milioni di euro;

interventi di ammodernamento infrastrutturale consistenti nella velocizzazione degli itinerari di incrocio, nell'adeguamento dei moduli di precedenza e nella costruzione di sottopassi e marciapiedi per le stazioni di Vinosa, Castellaneta e Palagiano della tratta Sibari – Metaponto, per un importo di circa 5 milioni di euro;

nella tratta Sibari-Metaponto, comune all'itinerario alternativo merci Gioia Tauro-Bari, sono previsti anche I'adeguamento del peso assiale in categoria D4, l'ampliamento della sagoma allo *standard* «P/C 45» per il transito di *container* a cubatura maggiorata «high cubes» e la messa a Piano Regolatore e la realizzazione degli ACEI delle stazioni di Sibari e Metaponto, per un importo complessivo di circa 32 milioni di euro;

interventi di miglioramento sulla linea Metaponto-Melito Porto Salvo, consistenti nella velocizzazione degli itinerari di incrocio nelle stazioni della tratta Metaponto-Melito Porto Salvo, per un importo di circa 7 milioni di euro, e nel *restyling* architettonico e rinnovo degli impianti di telecomunicazione al pubblico della stazione di Crotone, per un importo di circa 1 milione di euro;

il raddoppio Melito Porto Salvo-Reggio Calabria, per un importo di circa 167 milioni di euro;

i raccordi per la fluidificazione del traffico ferroviario in corrispondenza dei nodi di Taranto e Bari, che valgono rispettivamente 45 milioni di euro ed 85 milioni di euro circa.

Inoltre, riferiscono le Ferrovie dello Stato, nell'ambito del potenziamento tecnologico della linea Lamezia Terme-Catanzaro Lido, è in corso la messa a Piano regolatore e la realizzazione dell'ACEI nella stazione di Catanzaro Lido, per un importo di circa 9 milioni di euro, nonché il *restyling* architettonico della stessa stazione ed il rinnovo degli impianti di teleinformazione al pubblico, per un importo di circa 3 milioni di euro.

In ottemperanza alla delibera del CIPE del 29.9.2002, è stato, infine, avviato lo studio di fattibilità concernente la velocizzazione dell'intero itinerario Sibari-S. Lucido-Rosarno, nell'ambito del quale è stato studiato anche il raddoppio della tratta Taranto-Metaponto.

In conclusione, ferma restando l'attenzione del Governo riguardo a tutti i servizi ferroviari, si evidenzia che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è disponibile ad intervenire con le Regioni nelle decisioni che coinvolgono sia i servizi di trasporto di media e lunga percorrenza sia quelli regionali.

Peraltro, la stessa Società Ferrovie dello Stato ha assicurato che sta attentamente considerando le necessità espresse dalle comunità interessate

nell'area ed è quindi disponibile a valutare ipotesi alternative a favore dell'utenza, anche confrontandosi con le forze sociali, sindacali e politiche.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti
SOSPIRI

(20 febbraio 2004)

IZZO. – *Ai Ministri della salute e per la funzione pubblica.* – Premesso:

che dal maggio 2002 alcune Aziende USL hanno adottato nei confronti dei Dirigenti medici e veterinari di secondo livello, che non hanno richiesto la verifica di cui all'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49, entro il 30 aprile 2000, i provvedimenti di dequalificazione previsti dalla legge e dal contratto;

che i provvedimenti appaiono iniqui in quanto il decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49, determina incertezza sull'identificazione di coloro che potessero chiedere la verifica;

che il decreto in oggetto fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 2000 e non vi fu il tempo necessario perché tutti gli interessati fossero avvertiti dell'imminente scadenza del termine e delle gravissime conseguenze che la mancata presentazione della domanda avrebbe comportato;

che il Contratto Collettivo Nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 2000, ha richiamato il termine del 30 aprile 2000 già scaduto e ne ha fatto discendere le conseguenze più gravi che il dipendente potesse subire, ossia il declassamento dalla posizione apicale a quella iniziale;

considerato:

che la norma in esame era una «norma transitoria» e che né il decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49, né il Comitato hanno stabilito un limite di durata all'esito delle verifiche negative ed hanno, quindi, mancato di introdurre concreta possibilità di recupero e di riabilitazione, che invece dovrebbe accompagnare ogni tipo di sanzione;

che le disposizioni del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49, sono state recepite nel Contratto Collettivo, per cui la norma in esame può essere riveduta ed integrata dalle parti stipulanti;

che le dequalificazioni derivanti dalle omesse verifiche dovrebbero avere un'efficacia limitata nel tempo a garanzia per ogni medico e veterinario della possibilità di riabilitazione e riacquisto della qualifica precedente;

visto che a tal fine il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998/2001 ha opportunamente previsto all'art. 30 la clausola secondo cui, nel caso di esito negativo di verifica, contestualmente alla dequalificazione del Dirigente, veniva reso indisponibile un posto di organico, all'evidente scopo di garantire le possibilità di recupero della qualificazione precedentemente rivestita,

l'interrogante chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente, per quanto suesposto, disporre la riapertura del termine scaduto il 30 aprile 2000, onde consentire a tutti i medici e veterinari, che non l'abbiano a suo tempo effettuata, di proporre la domanda di verifica;

se non ritengano di determinare il principio per cui la verifica debba essere effettuata con garanzie di obiettività e di imparzialità di cui agli artt. 31 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

se non ritengano di fissare un termine massimo di validità per la durata degli effetti delle verifiche in modo che sia consentito ai medici e ai veterinari di beneficiare dell'istituto della revisione e della riabilitazione.

(4-03835)

(11 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Il decreto legislativo n. 49/2000 è stato emanato come «Disposizioni correttive del decreto legislativo n. 299/99, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari».

Ai sensi dell'art. 15-*quater* del decreto legislativo n.502/92, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n.229/99, i dirigenti sanitari dovevano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo n.229/99, esercitare l'opzione in ordine al rapporto esclusivo.

La medesima disposizione rinviava alla contrattazione collettiva il trattamento economico da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto esclusivo.

Considerato che nei termini previsti dal suddetto art. 15-*quater,* comma 3, il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro non era ancora stipulato e che tale contratto avrebbe disciplinato alcuni aspetti propedeutici alla scelta del rapporto esclusivo, nonché che in sede di predisposizione della legge finanziaria erano state previste risorse aggiuntive per l'adeguamento del fondo per l'esclusività del rapporto, l'allora ministro Bindi differì il termine per l'esercizio dell'opzione al 31/12/99.

Tale differimento fu comunicato con telefax del 21/10/99 a tutti gli Assessorati regionali alla sanità ed agli Assessorati provinciali alla sanità di Trento e Bolzano, ai fini di una tempestiva informazione alle Aziende sanitarie.

Successivamente, rilevato che erano sorte difficoltà operative per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 229/99, fu predisposto il decreto legislativo n. 49/2000, secondo cui tutti i dirigenti in servizio alla data del 31/12/98, ivi compresi i dirigenti titolari di incarico quinquennale, potevano esercitare, entro il termine del 14/3/2000, l'opzione per il rapporto esclusivo.

Con nota del 28/3/2000, inviata a tutti gli Assessorati alla sanità delle regioni a Statuto ordinario e speciale, nonché agli Assessorati alla sanità delle province autonome di Trento e Bolzano, sono state fornite ulteriori

indicazioni al fine dell'esercizio dell'opzione per il rapporto esclusivo richiamando in particolare l'attenzione dei Direttori generali delle Aziende sulle conseguenze in ordine alla mancata opzione per il rapporto esclusivo che si sostanziavano nel conferimento di un incarico professionale per l'esercizio di funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca, di didattica, non comportanti direzione di struttura, rendendo contestualmente indisponibile un posto di organico di dirigente.

Alla luce del quadro normativo delineato, nonché delle note interpretative sulle disposizioni soprarichiamate, le argomentazioni formulate dall'interrogante, in ordine alla mancanza di adeguata e tempestiva informazione sulle conseguenze del mancato esercizio dell'opzione per il rapporto esclusivo, non sembrano giustificabili.

In ordine alla verifica dell'attività svolta nell'ultimo quinquennio entro il termine del 30/4/2000 prevista dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 49/2000 e dall'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza sanitaria, si rappresenta che la suddetta verifica costituiva un presupposto per la conferma dell'incarico.

Tale istituto della conferma dall'incarico era una innovazione introdotta dal citato decreto legislativo n. 49/2000 e prevedeva un articolato sistema, per far sì che, a regime, tutti i dirigenti sanitari apicali in servizio alla data del 31/12/98 avessero esercitato l'opzione per il rapporto esclusivo.

La non accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo da parte dei dirigenti ha determinato il conferimento di un incarico professionale non comportante direzione di struttura.

Peraltro, tali conseguenze erano già state rese note con l'emanazione del decreto legislativo n. 229/99, che prevede all'art. 15-*quinquies,* comma 5, che gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto esclusivo.

Il Ministro della salute
SIRCHIA

(12 febbraio 2004)

LAURO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive.* – Premesso:

che per decenni la risorsa mare è stata trascurata, sottoutilizzata e non valutata adeguatamente dai precedenti governi a causa di un evidente problema culturale e di una assenza pressoché assoluta di fiducia nell'effetto volano che il comparto poteva avere rispetto all'intero sistema economico nazionale;

che le flotte del nostro paese sono state lasciate sole a competere, peraltro fiscalmente aggredite e vessate da una innumerevole serie di voci di imposte e tasse davvero incredibile, con le più agguerrite marinerie di paesi più attenti e più arguti nel contemplare i vantaggi e il potenziale del trasporto via mare;

che per questi ritardi e questa carenza legislativa in funzione di sostegno alla nostra industria marittima e particolarmente alle flotte battenti bandiera italiana si sono perse cospicue opportunità, quote di mercato e capacità produttiva (specie a proposito della occupazione di fatto disincentivata piuttosto che promossa);

che uguale difficoltà hanno registrato il settore della cantieristica e tutti gli altri in relazione al comparto del trasporto via mare con la compressione di ogni linea di sviluppo e quindi di aumento della competitività del nostro paese;

che persino i giovani vengono scoraggiati a intraprendere le carriere del mare, occupazioni e professioni relative al settore della navigazione, di fronte ad una elefantiasi burocratica oltre ogni immaginazione ed ogni logica moderna ed economica;

che in particolare per il semplice rilascio del cosiddetto «libretto di navigazione» che abilita i giovani alla carriera di marittimo e consente loro l'effettivo imbarco occorrono addirittura mesi di attesa e trafile pesantissime in netto contrasto coi tempi e le regole della *Information Society* teorizzata ma spesso invalidata dall'orgia cartacea del nostro vecchio sistema pubblico;

che l'elenco dei documenti richiesti per il rilascio del predetto «libretto», ovvero per la immatricolazione fra la gente di mare di 1ª e 2ª categoria, prevede almeno 16 titoli tra risultanze di esami, versamenti, certificazioni e attestazioni;

che, pur comprendendo la logica di una idonea verifica di requisiti e attitudini, il tempo occorrente a tale *iter* appare chiaramente esorbitante e sproporzionato in comparazione con gli omologhi sistemi stranieri e nei riguardi delle pratiche per il rilascio dell'ordinario libretto di lavoro;

che inversamente Confitarma segnala la necessità di personale qualificato tanto che calcola per i prossimi anni una necessità di ben 19.000 ufficiali;

considerato che il Governo in carica ha «invertito la rotta» delle politiche per il mare aprendo a una liberalizzazione del settore con l'effettivo rilancio del trasporto via mare parallelamente a una radicale riforma del mercato del lavoro promuovendo flessibilità, efficacia ed efficienza di questo per creare sviluppo ed occupazione e che si appresta al varo di misure concrete per il sostegno al settore nella forma consentita dalle leggi dell'economia di mercato e dalle direttive dell'Unione Europea,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere per snellire le procedure burocratiche per il rilascio del cosiddetto «libretto di navigazione» riducendo i tempi di consegna ed incentivare e sostenere l'occupazione nel comparto.

(4-05847)

(22 dicembre 2003)

Risposta. – In riferimento alle problematiche evidenziate con l'interrogazione indicata in oggetto si deve innanzitutto porre in luce che la po-

litica di sostegno al settore dell'industria marittima è stata sostenuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha fatto quanto era nelle proprie possibilità proponendo finanziamenti e/o rifinanziamenti. Tuttavia, la manovra complessiva del Governo per il contenimento della spesa pubblica non ha consentito di poter ottenere tutte le risorse necessarie a svolgere tale attività.

Peraltro, in materia di sgravi contributivi per le imprese marittime è stata assicurata la continuità, sia pure in misura ridotta, dei sostegni accordati in precedenza. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è attivato affinché il documento di programmazione economica e finanziaria potesse contenere alcuni elementi per il rilancio dei settori in questione.

Il libretto di navigazione non è equiparabile al libretto di lavoro, trattandosi, tra l'altro, di un documento che sostituisce a tutti gli effetti il passaporto. Per il rilascio di tale documento si fa presente che questa Amministrazione è competente in materia di regime giuridico, ma che le operazioni di rilascio dello stesso sono svolte a livello periferico dalle Autorità marittime.

Per quanto concerne gli accertamenti dei requisiti richiesti per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, oltre ad essere cittadino italiano e comunitario, ai sensi dell'art. 238 del Regolamento al codice della navigazione, occorre:

essere riconosciuto idoneo alla navigazione;

saper nuotare o vogare;

essere domiciliato nel territorio dello Stato,

non essere stato condannato per un delitto con pena inferiore al minimo ai tre anni di reclusione oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

In particolare, si rappresenta che le particolari certificazioni ed attestazioni per i marittimi appartenenti alle predette categorie della gente di mare, sono richieste dalla normativa internazionale di settore e, segnatamente, dalla convenzione STCW «Standards of Training Certification and Watchkeeping». In mancanza di tali certificazioni, infatti, non sarebbe consentito al marittimo di imbarcarsi.

Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, dal canto suo, riferisce che l'importanza di tali accertamenti impronta la propria *ratio* su aspetti rilevanti che si soffermano sulla necessità di verificare, attraverso puntuali apprezzamenti, qualità fisiche, professionali e persino morali dei soggetti che richiedono l'immatricolazione alla gente di mare.

L'obbligo di far fronte a tali accertamenti scaturisce sul piano sostanziale dall'importanza del ruolo che rivestono i componenti dell'equipaggio di una nave nel contesto di una posizione lavorativa e professionale che deve assicurare piene garanzie e affidabilità.

L'accertamento di tali requisiti, a detta dell'Autorità marittima, costituisce espressione di tutela di interessi generali non trascurabili.

Quanto agli aspetti di natura burocratica, la stessa Autorità Marittima evidenzia come le normative di snellimento delle attività amministrative consentano attualmente di superare talune *impasse* prima esistenti attraverso le autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive. Inoltre, i tempi necessari per effettuare le visite mediche e i relativi adempimenti (ad esempio i richiami previsti dopo una prima somministrazione di vaccini), nonché le formalità attinenti le richieste e la ricezione dei casellari giudiziari, comportano un naturale prolungamento del procedimento amministrativo.

Per quanto riguarda la formale durata del procedimento d'iscrizione della gente di mare nelle matricole, individuato dal decreto ministeriale 30 marzo 1994, n. 765, questa è stabilita in 40 giorni.

L'imposizione del predetto termine costituisce materiale espressione della concretezza ed effettività delle norme di riferimento.

Per quanto prima delineato, sottolinea il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, l'individuazione del termine massimo di 40 giorni non appare eccessiva, anche in considerazione della tutela che l'ordinamento giuridico pone all'interesse rappresentato dall'efficienza dell'azione amministrativa in tali casi, con l'introduzione del secondo comma dell'articolo 328 del codice penale, per effetto della legge n. 86/90.

Per completezza d'informazione, tuttavia, si informa che è in corso di realizzazione un progetto di informatizzazione delle procedure degli uffici delle Capitanerie di porto, denominato «gente di mare», che consentirà di velocizzare le procedure burocratiche attraverso una gestione in tempo reale dei dati relativi al personale marittimo.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TASSONE

(19 febbraio 2004)

MANIERI. – *Al Ministro della salute*. – Premesso:

che con delibera n. 1987 del 2 agosto 2002 la giunta regionale della Puglia ha approvato il Piano di riordino ospedaliero;

che lo stesso Piano non è stato portato all'esame e all'approvazione del consiglio regionale;

che per quanto riguarda le previsioni in esso contenute per il presidio ospedaliero di Nardò (Lecce) è stato rilevato dal consiglio comunale della città che esse sono basate su un travisamento dei dati di produttività e su una non corretta applicazione dei parametri generali fissati per il riordino;

che l'inesatta istruttoria ha falsato e prodotto effetti negativi sull'intero riordino ospedaliero e sul pesante depotenziamento dell'ospedale di Nardò;

che sulla base di ciò il comune di Nardò ha fatto ricorso al TAR di Lecce che, con sentenza del 27 febbraio 2003, n. 793, ha accolto il ricorso

del comune ricorrente e ha disposto l'annullamento degli atti impugnati nel limite dell'interesse dell'amministrazione comunale di Nardò;

considerato:

che le valutazioni dell'indice di produttività ritenute pari al 56,38% sono da ritenersi erronee e incondivisibili; infatti da una lettura attenta e non distorta della situazione l'indice di produttività negli anni 2000-2001 si attesta a ben oltre il 75% della quota prevista dal legislatore nazionale per la conservazione dei reparti;

che Nardò è il secondo comune per abitanti dopo il capoluogo, numero che si raddoppia nel periodo estivo;

che nel presidio di Nardò insiste una mole di utenza riveniente dai comuni limitrofi;

che il presidio ospedaliero più vicino, quello di Copertino, non può garantire un'adeguata assistenza ad un numero così rilevante di pazienti;

che tutto ciò sta provocando le giuste proteste delle istituzioni locali e della popolazione interessata che vive questa situazione legittimamente come un provvedimento iniquo,

si chiede di sapere quali provvedimenti, fatte salve le competenze regionali, si intenda assumere nel rispetto della normativa nazionale e a tutela del diritto alla salute della popolazione interessata.

(4-05073)

(11 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», il Ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei Servizi sanitari regionali.

Pertanto, si risponde all'interrogazione in esame sulla base degli atti trasmessi dall'Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, e da questo acquisiti dalla Regione Puglia.

La questione riguardante la procedura di adozione del Piano ospedaliero è stata oggetto di opposizione davanti al TAR di Bari ed alla Sezione di Lecce, che ne hanno riconosciuto la legittimità.

Le considerazioni esposte nell'interrogazione reiterano aspetti di presunte lesioni che sono state oggetto di dibattito nel Consiglio comunale di Nardò, di confronto tecnico con le parti interessate presso la Presidenza regionale nonché di contenzioso davanti al giudice amministrativo.

Quest'ultimo, in più riprese, non ha ritenuto di accogliere le doglianze del Comune di Nardò. Sul piano del contenzioso amministrativo infatti la vertenza si è conclusa con il rigetto delle istanze del Comune di Nardò, contrariamente a quanto esposto nell'interrogazione.

Il Piano ospedaliero è stato elaborato sulla base di elementi tecnico-scientifici e dati di attività/fabbisogno la cui fondatezza non è stato possibile inficiare in nessuna sede.

La riorganizzazione del Sistema Sanitario pugliese, divenuta non più procrastinabile, è coerente con il Piano Sanitario Nazionale 2003/2005 che, per molti versi e in modo particolare per ciò che riguarda l'assistenza ospedaliera, è stato anticipato dalla programmazione della regione Puglia.

Il Ministro della salute
SIRCHIA

(12 febbraio 2004)

MONTI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso che:

nel 1929 l'Istituto Postelegrafonici (in seguito chiamato IPOST) ha costruito a Milano gli stabili siti in Viale Zara 61 e 124, Via Bisi Albini 1 e Via Arbe 51 e 55, con i fondi pensione dei lavoratori delle Poste;

tra il 1948 ed il 1950 fu eseguita sugli stabili l'ultima manutenzione ordinaria da parte dell'IPOST;

nel 1991, con una delibera del consiglio d'amministrazione, l'Ente alienò i 2/3 circa delle unità immobiliari applicando un prezzo di vendita praticamente coincidente al valore catastale del momento;

allo stato attuale gli inquilini che risiedono negli immobili posti in ulteriore dismissione sono, in larga maggioranza, persone anziane ultrasessantacinquenni e dipendenti a reddito medio-basso per i quali dovrebbe valere la garanzia di poter rimanere in affitto nel caso non esercitassero il diritto di prelazione;

questi inquilini rappresentano la maggioranza e quindi sarà impossibile ai rimanenti raggiungere la percentuale prevista dalla legge per ottenere l'ulteriore abbattimento del prezzo in caso di mandato collettivo,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno concedere agli inquilini IPOST che intendano acquistare il proprio alloggio esercitando il diritto di prelazione, le agevolazioni previste per la vendita in mandato collettivo anche in mancanza del raggiungimento della percentuale di adesioni prevista dal vigente sistema di cartolarizzazione.

(4-03342)

(13 novembre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto l'Istituto Postelegrafonici ha comunicato quanto segue.

Dalla norma di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 351 del 25.9.2001, così come modificato dalla legge n. 410 del 23.11.2001, ed in particolare dal combinato disposto dei commi 3 e 8, si evince che:

è riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale ed a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto disposto dai commi 7 e 8 (art. 3, comma 3);

per coloro che, conduttori esercenti il diritto di opzione, acquistano l'immobile locato in forma individuale, il prezzo di vendita è pari al prezzo di mercato della unità immobiliare diminuito del 30 per cento;

solo qualora i conduttori rappresentanti almeno l'80 per cento delle unità residenziali dell'immobile al netto di quelle libere esercitassero il diritto di opzione attraverso mandato collettivo, avrebbero diritto ad usufruire dell'ulteriore abbattimento del prezzo secondo i coefficienti in vigore (art. 3, comma 8, della legge n. 410/01).

Per quanto sopra, l'Istituto fa presente che, poiché per gli immobili siti in Milano, Via Arbe, Via Zara, Via B. Albini, non è stata raggiunta la percentuale dell'80%, non è possibile applicare le particolari agevolazioni previste dal legislatore per la vendita attraverso il mandato collettivo.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(12 febbraio 2004)

MUZIO. – *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che a seguito dei solleciti del Coordinamento dei Comitati Alluvionali in ordine agli interventi urgenti a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 nell'area di Casale Monferrato il responsabile del procedimento del Magistrato del Po ha dichiarato che «non sono in corso progettazioni a valle del ponte ferroviario di Casale Monferrato e fino alla confluenza del Sesia e sono in corso studi commissionati dalle Autorità di Bacino»;

che «i progetti redatti dal Magistrato del Po ed esaminati in Conferenza dei Servizi non sono stati ancora appaltati e a maggior chiarimento si evidenzia che alcuna assicurazione sul finanziamento è ancora pervenuta»,

si chiede di sapere:

quali atti si intenda promuovere per sollecitare tempi e modalità per gli interventi nel tratto del fiume Po tra il ponte provvisorio di Casale Monferrato e la confluenza del fiume Sesia;

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per confermare stanziamenti e finanziamenti già peraltro assicurati dal Governo per dare avvio ai lavori ormai imprescindibili e indifferibili assicurando la difesa dei centri abitati e delle popolazioni già colpite drammaticamente dalle alluvioni del 1994 e dell'ottobre scorso.

(4-05817)

(17 dicembre 2003)

Risposta. – Nell'ottobre del 2000 un violento nubifragio si è abbattuto sull'Italia settentrionale e, precisamente, nella provincia di Alessandria.

A causa dei gravi danni provocati dall'alluvione con decreto del 16 ottobre 2000 il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per i territori della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria.

Successivamente è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3090 del18 ottobre 2000, con la quale è stato stabilito che le regioni, nei limiti delle somme assegnate, avrebbero dovuto adottare un piano di interventi per fronteggiare l'emergenza creatasi, indicando le priorità di esecuzione.

Inoltre con delibera n. 19 del 26 aprile 2001 è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino il Progetto di Piano Stralcio di integrazione al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologrico (PAI), con il quale sono state aggiornate la delimitazione delle fasce fluviali e le linee di intervento precedentemente approvate.

In particolare, per il tratto del fiume Po compreso fra la confluenza della Dora Baltea e la confluenza del Tanaro l'aggiornamento è stato condotto sulla base dei risultati di uno specifico approfondimento idrologico grazie al quale sono stati realizzati interventi di sistemazione nella valle dove si è verificato l'evento alluvionale.

In base al progetto sono state autorizzate una serie di iniziative negli alvei dei corsi d'acqua interessati dall'alluvione rivolte alla riduzione dei livelli stessi e finalizzati a permettere la laminazione delle piene e la destinazione di nuove aree a funzioni di invaso.

Dei suddetti interventi alcuni sono da realizzare a breve termine (prima fase) ed altri sono stati qualificati di completamento (seconda fase) in relazione alla priorità degli stessi.

In particolare, nel tratto compreso fra Casale e la confluenza del Sesia, il progetto ha previsto la realizzazione di un'area destinata alla laminazione delle piene della rete idrografica minore e all'espansione delle esondazioni del Po.

Infatti nel tratto del fiume Po compreso tra il ponte ferroviario di Casale Monferrato e la confluenza del Sesia è stato appaltato il progetto AL-E-1733 riguardante i «lavori di sistemazione e completamento del sistema arginale del lato sinistro del fiume Po» per un importo complessivo di 4.482.651,84 euro.

Tuttavia non è stato ancora possibile procedere alla consegna dei lavori a causa di un ricorso al TAR presentato da un'impresa.

Infine, per l'attuazione delle opere previste dalla predetta ordinanza n. 3090 del 2000, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

del 9 gennaio 2004 la dichiarazione dello stato di emergenza è stata prorogata fino al 31 dicembre 2004.

Il Ministro per i rapporti con il parlamento
GIOVANARDI

(19 febbraio 2004)

PELLICINI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso;

che le ingentissime piogge della settimana scorsa causavano in più località l'esondazione del lago Maggiore e l'ingrossamento dei fiumi che vi si immettono;

che Laveno Mombello, Portovaltraglia, in provincia di Varese, prospicienti il lago Maggiore, e Lavena – Ponte Tresa, sul Ceresio, venivano allagate, con gravi danni per una miriade di appartamenti e unità commerciali;

che Porto Ceresio subiva la stessa sorte;

che a Luino, pur invasa solo parzialmente, con Germignaga, dalla piena del lago Maggiore, il lago superava la massicciata del porto della Marine Star, società privata di cantieraggio, distruggendo letteralmente tutte le banchine galleggianti, con danni gravissimi;

che la strada provinciale n. 61 che congiunge Lavena – Ponte Tresa a Luino veniva letteralmente spazzata via dalle acque del fiume Tresa, estuario del Lago di Lugano verso il lago Maggiore, per un tratto di oltre 1 Km;

che anche nei pressi delle gallerie di Cremenaga un tratto di strada di circa 50 metri veniva completamente asportato dal fiume Tresa;

che il Monte Mezzana tra Cadegliano Viconago e Cremonaga, già in parte franato due anni fa, presenta gravi fenditure che fanno temere uno smottamento di vastissime proporzioni che andrebbe ad ostruire il letto del fiume Tresa, con gravissimo pericolo sia per Lavena – Pontetresa, sia per Cremenaga e Luino;

che da una stima sommaria dei danni la provincia di Varese, da un primo calcolo, quantifica gli stessi nell'importo di almeno 8.000.000,00 di euro;

che Cremenaga risulta praticamente isolata, potendo accedere a Luino solo attraverso il valico svizzero di Fornasette;

che il ponte di collegamento tra Lavena – Ponte Tresa italiana e Ponte Tresa svizzera dovrà essere sottoposto a verifica di stabilità perché investito da una massa d'acqua ingente che può averne compromesso le strutture;

che urge provvedere quantomeno all'immediato rifacimento del tratto franato presso le gallerie, per consentire il collegamento di Cremenaga con Luino;

che per quanto riguarda il rifacimento della strada provinciale n. 61, asportata per oltre 1 chilometro dal fiume Tresa, e la messa in si-

curezza del Monte Mezzana, il costo appare enorme e tale da non poter essere affrontato dalla sola Provincia di Varese o dai Comuni interessati;

che una sistemazione provvisoria appare inoltre sconsigliabile, dato lo sfaldamento del Monte Mezzana, e che i lavori di sistemazione della strada provinciale n. 61, sempre soggetta a frane ed ora asportata dal fiume Tresa, appaiono inutilmente costosi e non risolutivi;

che l'unica soluzione confacente potrebbe essere rappresentata da una galleria che unisca i comuni di Cadegliano Viconago e di Cremenaga al territorio del comune di Luino, mettendo in sicurezza finalmente la valle del Tresa, previa la costituzione di consorzi boschivi obbligatori per la ripiantumazione dei declivi montani,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo intendano approvare, di concorso con gli Enti territoriali, per assicurare il collegamento immediato di Cremenaga a Luino e quindi per adottare tutte quelle misure, compresa l'apertura di opportuna galleria, che valgano una volta per tutte a consentire la sicurezza del tratto tra Luino, Cremenaga, Cadegliano Viconago e Lavena – Ponte Tresa, disponendo altresì il risarcimento dei danni subiti a seguito della esondazione del Ceresio e del lago Maggiore.

(4-03482)

(16 febbraio 2004)

Risposta. – Durante il mese di novembre 2002, nell'Italia settentrionale si sono verificati degli eccezionali eventi meteorologici che hanno provocato la tracimazione dei maggiori bacini lagunari, lo straripamento e l'esondazione dei fiumi e dei torrenti con conseguenti fenomeni franosi e dissesti idrogeologici anche di notevole estensione.

La violenta intensità delle alluvioni ha determinato danni alla viabilità, alle infrastrutture pubbliche e ad immobili privati, causando gravi disagi alla popolazione ed alle attività produttive.

Il monitoraggio effettuato dal Dipartimento della Protezione Civile, in stretta collaborazione con le sale di protezione civile regionali e con le strutture territorialmente competenti, ha evidenziato che le piogge cumulate risultano essere superiori ai 700 mm. Queste ultime hanno provocato l'esondazione del lago Maggiore e del lago di Como; l'esondazione dei fiumi lambro, Olona e Adda e le frane di Cortenova (Lecco), di Brembilla e di Capizzone (Bergamo).

A seguito di tali eventi è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002 e, successivamente, è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3258 del 20 dicembre 2002, con la quale è stata stanziata una somma complessiva pari a 50 milioni di euro a favore dei territori colpiti nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

La somma stanziata è stata successivamente ripartita tra le regioni interessate con una ordinanza di protezione civile del 28 gennaio 2003 ed in

particolare alla regione Lombardia sono stati assegnati 15 milioni di euro; una successiva ordinanza del 28 marzo 2003 ha assegnato alla predetta regione ulteriori risorse finanziarie per un ammontare di 61,8 milioni di euro per l'anno 2003 e 10,66 milioni di euro per l'anno 2004.

In particolare, nella provincia di Varese, nel territorio del comune di Cadegliano Viconago uno smottamento franoso ha determinato l'interruzione della strada provinciale n. 61, «Porto Ceresio-Luino», ancora chiusa al traffico in attesa dell'esecuzione dei lavori di consolidamento del versante franoso.

La chiusura della suddetta via di comunicazione ha reso problematici i collegamenti del limitrofo comune di Cremenaga con il resto della provincia, attualmente raggiungibile solo dal versante elvetico attraverso i valichi di frontiera di Fornasette e Cremenaga.

A tale proposito, per agevolare i transiti dei frontalieri che risultano particolarmente frequenti nelle primissime ore della mattinata ed esigui dopo le ore 23, la Prefettura di Varese ha anticipato l'orario di apertura del valico di Fornasette dalle ore 6 alle ore 5, mentre l'altro valico, quello di Cremenaga, già dal 27 novembre 2002 resta aperto continuativamente nell'arco delle 24 ore.

Nell'immediatezza, oltre a disporre il monitoraggio continuo della frana, sono stati realizzati lavori di somma urgenza per assicurare la funzionalità della strada comunale «Cadegliano-Avigno» che rappresenta l'unico collegamento possibile tra lo stesso comune di Cadegliano Viconago e quello di Cremenaga.

A seguito poi di numerose riunioni tecniche è stata elaborata dal competente Servizio Geologico della regione Lombardia una relazione dalla quale è emersa la necessità di eseguire un accurato studio geologico dell'area e, nell'immediato, realizzare opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque superficiali per evitare infiltrazioni di acque meteoriche sul versante.

Si fa presente infine che dalla regione Lombardia in relazione al predetto movimento franoso sono stati stanziati in totale 1.280.000,00 euro, dei quali 380.000,00 da erogare all'Agenzia Interregionale per il fiume Po per i lavori di ricostruzione delle difese spondali relative alla strada provinciale n. 61 nel tratto in comune di Cadegliano Viconago e 900.000,00 euro da erogare alla provincia di Varese per la ricostruzione del solido stradale interessato dall'evento franoso.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
GIOVANARDI

(16 febbraio 2004)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la Polstrada si avvale anche del Telelaser per la rilevazione della velocità dei veicoli;

in teoria, tale strumento consente all'operatore di «mirare» proprio i veicoli più veloci, fino a 800 metri di distanza. La velocità dell'auto viene immediatamente visualizzata su un display, dando al trasgressore la possibilità di prendere immediatamente visione dell'infrazione commessa. Ciò significa che l'immagine rimane memorizzata fino a quando l'apparecchio non viene puntato ed azionato di nuovo. In definitiva, a differenza di quanto avviene con i dispositivi a rilevazione fotografica, tipo Autovelox, la misurazione effettuata con il Telelaser non sarebbe molto attendibile, poiché l'apparecchio al laser non lascia alcuna traccia documentalmente verificabile;

in base all'art. 345 del Regolamento d'attuazione del nuovo codice della strada (emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni), le apparecchiature destinate al controllo della velocità devono essere costruite in modo da raggiungere lo scopo, fissando la velocità in modo chiaro ed accertabile. E' evidente che «fissare» significa rendere fermo, certo, verificabile, mentre «accertabile» significa esaminabile, controllabile, provabile, riscontrabile, documentabile in modo «oggettivo»;

con il Telelaser le caratteristiche del veicolo (col numero di targa) vengono rilevate visivamente, unicamente dall'Agente operante, e non vengono memorizzate dall'apparecchiatura; all'utente – trasgressore può essere mostrato il dato della velocità, il quale potrebbe inerire a veicolo diverso dal suo, poiché l'intercettazione del veicolo si basa unicamente sull'accortezza dei riflessi e la buona vista dell'Agente operante. Ci si chiede, quindi, come possa l'operatore essere sicuro di puntare la mira sull'obiettivo giusto, visto che non gli è possibile vedere dove arriva «fisicamente» il raggio laser;

considerato che:

la sentenza del Tribunale di Padova (Sez. II, 27 aprile 2000, n. 196) ha ritenuto l'inidoneità probatoria delle rilevazioni tramite Telelaser a fissare la velocità del veicolo;

una Corte di Cassazione, con sentenza n. 11183/2001, ha stabilito che solo la «documentazione fotografica» scattata da un autovelox «convalida» la contravvenzione comminata all'automobilista per infrazione dell'art. 142 del nuovo codice della strada,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno accertare, attraverso un qualificato approfondimento tecnico, se l'apparecchiatura in parola possa ritenersi probante e attendibile, anche in considerazione del diritto di difesa dell'utente che, in ogni caso, resta pregiudicato dall'assolutezza della rilevazione elettronica, senza poter contestare un possibile errore nella rilevazione.

(4-05315)

(30 settembre 2003)

Risposta. – Va preliminarmente chiarito che la procedura per l'omologazione di un dispositivo si avvale di una istruttoria tecnico-amministra-

tiva tesa a valutare la validità ed efficienza del prodotto e la sua conformità alle normative tecniche nazionali e comunitarie vigenti al momento dell'esame. Una volta acquisite tutte le certificazioni necessarie si chiede il parere al Consiglio Superiore dei lavori pubblici che, in qualità di massimo organo tecnico dello Stato, si pronuncia sul dispositivo proposto valutandone l'efficienza tecnica e la compatibilità con la legislazione vigente.

Circa le perplessità sollevate dall'interrogante sulle capacità operative del rilevatore di velocità Telelaser si specifica quanto segue.

Per quanto riguarda la presunta difficoltà di mirare un veicolo, si precisa che il fascio laser ha una piccola divergenza fissata in 3 milliradianti e il cono che ne risulta, anche a distanza apprezzabile, è di piccolo diametro, mentre nel mirino è visibile un puntino rosso che indirizza il raggio laser sul bersaglio. Se una delle misurazioni effettuate è anomala rispetto alle altre (ad esempio, per movimenti dell'operatore o per interposizione di oggetti lungo il percorso del raggio) e non risponde allo scarto massimo ammissibile, il ciclo è automaticamente invalidato e l'apparecchio visualizza un messaggio di errore: è garantita, quindi, la possibilità di individuare correttamente l'obiettivo giusto. Da notare, inoltre, che con l'apparecchiatura in questione viene contestata immediatamente l'infrazione ponendo l'interessato nella condizione di poter eventualmente addurre le proprie controdeduzioni.

Per ciò che attiene alla mancanza di documentazione fotografica, si fa presente che la Suprema Corte di Cassazione ha espressamente sancito che «l'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature previste dall'art. 142 del codice della strada purché omologate, a nulla rilevando ogni fatto ulteriore (Cass. nn. 9076/97 – 12846/95 – 12887/98 – 8896/97 – 6777/96 – 8461/95 – 8208/96)».

Il verbale di accertamento dell'infrazione fa, secondo la Cassazione, «piena prova dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, e ciò in forza dell'efficacia probatoria privilegiata riconosciuta all'atto pubblico dall'art. 2700 del codice civile» non essendo pertanto necessaria alcuna prova dell'avvenuta infrazione. In caso contrario si delegittimerebbe l'operato degli organi di polizia. Si soggiunge, inoltre, che l'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, consente agli organi preposti al controllo l'effettuazione di rilievi fotografici per supportare l'accertamento diretto; la fotografia quindi rappresenta un elemento ulteriore, ma assolutamente non indispensabile ai fini del raggiungimento della prova della violazione stessa in caso di accertamento con contestazione immediata.

Per quanto riguarda l'utilizzo del Telelaser anche per accertamento di illeciti senza la contestazione immediata dell'infrazione si fa presente che risulta essere stato omologato il sistema MICRO DIGI – CAM, anch'esso evoluzione tecnologica dei precedenti Telelaser modelli LTI 20-20 e Ultralyte.

Il nuovo misuratore, composto oltre che dal Telelaser anche da una fotocamera e da un *computer* palmare, permette di avere fotogrammi digitali dei veicoli oggetto della misurazione, che vengono memorizzati nel personal computer in apposite cartelle registrate secondo il giorno, l'ora e la località del servizio di controllo della velocità.

In caso di stampa, a richiesta dell'utente presso l'Ufficio dal quale dipende l'agente accertatore, il fotogramma reca impressi anche i citati dati, oltre quelli relativi alla velocità registrata dal misuratore.

La fotocamera riesce ad effettuare una ripresa utile ai fini della lettura della targa del veicolo ad un massimo di 200 metri dal punto di osservazione mentre la pistola-laser consente un rilevamento della velocità a più di 600 metri.

Dal punto di vista operativo, tale strumento sarà impiegato solo per l'accertamento della velocità e la successiva notifica del verbale al domicilio del proprietario del veicolo, in quanto i tempi necessari ad effettuare l'accertamento, reagire con l'intimazione dell'alt ed ottenere l'arresto del mezzo (a velocità di 100 km orari lo spazio di arresto è pari a circa 90 metri) sono troppo ristretti rispetto al momento della registrazione dell'immagine digitale (meno di 200 metri dal punto di osservazione).

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti
SOSPIRI

(20 febbraio 2004)

RIPAMONTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

a partire da domenica 15 giugno 2003 e probabilmente sino a domenica 22 giugno 2003 sulla tratta Colico – Chiavenna sono stati sospesi i treni per mancanza di materiale rotabile in quanto sarebbero fusi;

il servizio sostitutivo dovrebbe essere espletato da bus osservanti lo stesso orario dei treni;

domenica 15 alle ore 19,25 il bus in partenza da Chiavenna per Colico in sostituzione del treno aveva una capienza di 50 posti, mentre gli utenti in quella fascia oraria festiva sono normalmente molti di più, ed è partito in notevole ritardo;

il bus doveva arrivare in stazione con 15 minuti di anticipo sull'orario di partenza nella stazione di Colico, ma sarebbe arrivato con 4 minuti di ritardo causando la perdita della coincidenza con il treno proveniente da Sondrio per Milano;

il capostazione di Colico non avrebbe fornito spiegazioni all'utenza in attesa;

gli utenti che avrebbero dovuto prendere il treno per Milano hanno di conseguenza perso la coincidenza che invece sarebbe stata garantita se vi fosse stata una gestione più flessibile della situazione in risposta alle esigenze degli utenti;

il personale delle Ferrovie dello Stato di Colico non avrebbe dimostrato la opportuna flessibilità nel gestire la situazione creatasi e nel rispondere alle esigenze degli utenti,

si chiede di sapere:

per quale motivo domenica 15 giugno alle ore 19,25 il bus che partiva da Chiavenna per Colico in sostituzione di un treno che normalmente trasporta i gitanti ed i cittadini avesse una capienza di molto inferiore alla richiesta;

se la stazione di Chiavenna abbia comunicato a quella di Colico il ritardo della partenza;

per quale motivo non si sia ritenuto di favorire la coincidenza tardando di cinque minuti la partenza del treno proveniente da Sondrio e diretto a Milano considerando che sulla linea ferroviaria Colico – Lecco le fermate a causa del binario unico molto spesso si prolungano oltre i cinque minuti;

se non si ritenga che episodi di questo tipo stiano penalizzando ulteriormente la Val Chiavenna e se non si ritenga di dover intervenire sull'organizzazione regionale affinché il personale garantisca informazioni e gestione adeguate per rispondere alle esigenze all'utenza.

(4-04791)

(24 giugno 2003)

Risposta. – Le Ferrovie dello Stato s.p.a. hanno riferito che la soppressione del collegamento ferroviario sulla linea Colico-Chiavenna, dal 15 al 22 giugno 2003, si è resa necessaria per impegnare il materiale rotabile utilizzato su detta linea nelle operazioni di manutenzione straordinaria e di revisione.

È stato istituito, in sostituzione, un servizio con bus con gli stessi orari dei treni soppressi.

In relazione al caso evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo, si precisa che il bus delle ore 19.25 di domenica 15 giugno 2003, in partenza da Chiavenna per Colico, ha registrato un afflusso di passeggeri maggiore di quanto era stato previsto in base alle rilevazioni della domanda effettuate dalla Direzione regionale Lombardia di Trenitalia s.p.a., che avevano fatto ritenere sufficiente la programmazione di un unico autobus sostituivo.

La sistemazione di un così cospicuo numero di viaggiatori sul bus in questione ha ritardato la partenza dello stesso non consentendo ai passeggeri di raggiungere la stazione di Colico in tempo per prendere il treno proveniente da Sondrio per Milano.

Ad ogni modo è opportuno evidenziare che la partenza del bus in argomento era stata programmata per permettere ai viaggiatori di raggiun-

gere la stazione di Colico ma non costituiva motivo per tardare la partenza del treno diretto a Milano, non trattandosi dell'ultimo treno della giornata.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
SOSPIRI

(20 febbraio 2004)

RIPAMONTI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*. – Premesso:

che con delibera del 2 dicembre 1996, pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 1997, veniva istituito da parte del Ministero dell'ambiente il Parco Marino di Porto Cesareo;

che con successivo decreto ministeriale 12 dicembre 1997 il predetto Ministero istituiva definitivamente l'Area marina protetta denominata Porto Cesareo mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1998;

considerato che a quattro anni dalla sua istituzione la provincia di Lecce ed i comuni di Nardò e di Porto Cesareo deliberavano di dare adempimento alla nomina dei componenti il consorzio dell'Area marina protetta in oggetto,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che sino ad oggi ostano alla erogazione della somma, già in bilancio, utile al decollo dell'attività di cui in premessa;

per quale motivo il Parco Marino sia rimasto sinora soltanto un progetto in quanto non avrebbe sinora svolto alcuna attività fra le competenze previste per la sua istituzione.

(4-05323)

(1° ottobre 2003)

RISPOSTA. – L'area marina protetta di Porto Cesareo è stata affidata in gestione al «Consorzio Porto Cesareo» in data 14 marzo 2003.

Successivamente a questa data, l'Amministrazione ha ripetutamente richiesto all'Ente gestore di porre in essere tutte le attività per l'avvio e l'attuazione della gestione dell'area, a partire dal sopralluogo effettuato da parte degli esperti della Segreteria tecnica per le aree marine protette in data 21 marzo 2003.

Con nota del 23 maggio 2003 e successivi solleciti sono state fornite tutte le indicazioni economiche e tecniche per l'avvio e la realizzazione degli interventi essenziali previsti nell'area.

Si è provveduto, inoltre, dopo che il soggetto gestore, più volte sollecitato anche per le vie brevi, ha aperto il necessario conto corrente bancario (luglio 2003), a trasferire la prima *tranche* delle risorse economiche relative alla gestione (trasferimento di euro 130.000,00 in data 15 luglio 2003), con l'impegno a trasferire la rimanente somma non appena l'Ente gestore avesse trasmesso i costi di riferimento e i tempi di attivazione dei

vari interventi, nonché il preventivo per quanto concerne i costi di funzionamento ordinario dell'area.

InoItre, l'area marina protetta di Porto Cesareo ha ottenuto il finanziamento per 4 progetti nell'ambito degli interventi prioritari di tutela e valorizzazione ambientale nelle aree marine protette e, in data 7 febbraio 2003, è stato effettuato il trasferimento dell'anticipazione del 20 per cento a favore della Capitaneria di porto di Gallipoli, soggetto gestore provvisorio dell'area, per un importo di euro 123.340,00. Questo ultimo importo è stato poi trasferito al Consorzio di gestione di Porto Cesareo in data 22 luglio 2003.

Per quanto concerne, invece, l'ulteriore trasferimento della *tranche* del 40 per cento, relativa ai progetti stessi, si è in attesa che il soggetto gestore fornisca gli ulteriori elementi necessari alla verifica dello stato di avanzamento dei relativi progetti.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(5 febbraio 2004)

SERVELLO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Considerato che:

è tacito che i cambi di destinazione d'uso senza opere avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non dovevano essere oggetto di condono edilizio. Quanto sopra è previsto della legge stessa (tipologia dell'abuso n. 4 della tabella allegata alla legge) ed esplicitamente ribadito nella circolare n. 3.356/25 del 1985, in *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'8/8/85, pag. 5.571;

dato che detta legge 47/85 all'art. 25, quarto comma, demandava alle regioni di stabilire i criteri «cui dovranno attenersi i comuni per l'eventuale regolamentazione delle destinazioni d'uso degli immobili nonché dei casi in cui per la variazione di esso sia richiesta la preventiva autorizzazione del sindaco», è evidente che l'eventuale abuso di cui trattasi (cambio d'uso senza opere) si poteva verificare solo in caso di violazione delle citate norme regionali e/o regolamenti comunali;

pertanto, la inclusione del mutamento di destinazione d'uso eseguito senza opere, nella tipologia 4 della tabella allegata alla citata legge 47/85 – chiarita come interpretazione autentica dall'art.2, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – deve intendersi riferita esclusivamente agli abusi commessi in violazione delle norme emanate (dalle Regioni e Comuni) in base al citato art. 25 della legge n. 47/85;

quindi tale interpretazione autentica (fornita dalla legge 662/96) può applicarsi, ove ne ricorrano i presupposti, solo ed esclusivamente ai condoni richiesti in base all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (di riapertura dei termini della legge 47/85), e per gli abusi commessi dopo l'entrata in vigore ed in violazione delle disposizioni emanate in base al citato art. 25, comma 4, della legge 47/85; il tutto fermo re-

stando l'orientamento consolidato della giurisprudenza, richiamata anche dal Ministero nell'ultima parte della risposta alla precedente interrogazione, cui si fa riferimento con la presente.

dato che con la novella legge (art. 32 del decreto – legge 269/85 e art. 6, che peraltro, ancora una volta, si riferiscono tutte all'esecuzione di opere edili) si chiede conferma che il «cambio d'uso senza opere» va condonato (per gli abusi indicati nella fattispecie di cui ai precedenti punti n. 3 e n. 4), in base al decreto – legge 269/03, nella tipologia di abuso n. 3 (rif. Tab. D allegata allo stesso decreto-legge 269/03);

in riferimento alla interrogazione dello scrivente n. 4-05126 presentata in Senato il 31 luglio 2003 (atti del Senato del 31/07/03, all. al verbale n. 476) ed alla relativa risposta scritta, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 30 ottobre 2003, recante la classifica 3146/ISS e il protocollo 4.015,

si chiede di sapere se si intenda fornire conferma della esatta interpretazione e modalità di applicazione delle norme ivi richiamate, secondo la casistica di dettaglio sopra riportata.

(4-05806)

(16 dicembre 2003)

Risposta. – Si fa presente che la fattispecie del mutamento di destinazione d'uso senza opere, salvo diversa disciplina regionale, deve ricondursi ad interventi non assoggettati al previo rilascio del titolo abilitativo, così come più volte ribadito dalla giurisprudenza.

La stessa, peraltro, ha sottolineato che la diversa utilizzazione di un edificio, attuata senza opere, costituisce esercizio di *ius utendi* che, diversamente dallo *ius aedificandi*, non rientra, salvo diversa legislazione regionale, nella disciplina urbanistico-edilizia generale.

Ne deriva che, conformemente a quanto affermato nella circolare di questo Ministero n. 2241/UL del 17 giugno 1995, relativa al condono edilizio del 1994 e per quanto riguarda la problematica in questione, non contrastante con le disposizioni sopravvenute, anche alla luce della legge n. 326 del 2003, non si reputa necessaria la sanatoria per il mutamento di destinazione d'uso meramente funzionale.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Martinat

(19 febbraio 2004)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

nei giorni scorsi nella città di Lamezia Terme è stato avviato un impianto di selezione dei rifiuti e per la produzione di compost e cdr (combustibile da rifiuti);

l'avvio dell'impianto ha destato numerose perplessità nate dal fatto che l'impianto è entrato in funzione in una regione dove poco o nulla è stato fatto per privilegiare, come prevede la stessa legislazione nazionale, il riutilizzo e il recupero attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;

si ha la netta sensazione che l'avvio del suddetto impianto non sia stato accompagnato da una precisa programmazione sull'utilizzo dei rifiuti trattati;

non vi è la possibilità di produrre un compost di qualità senza una preselezione a monte della frazione organica dei rifiuti, e il cdr non può essere utilizzato a Gioia Tauro, in quanto in quella città non è ancora in funzione nessun termovalorizzatore;

promuovere un compostaggio non di qualità (non arrivare regolarmente sotto il 10-15% di impurezza vuol dire ottenere compost di bassissima qualità) significa produrre un materiale che andrà comunque smaltito in discarica, o peggio, negli inceneritori o in cementifici;

fallire nel tentativo di utilizzare la frazione organica al suolo, oltre che disincentivare la raccolta differenziata e il riciclaggio, e far diventare Lamezia la pattumiera della Calabria, visto che in quell'impianto è intenzione dell'Ufficio del Commissario destinare i rifiuti di numerosissimi comuni, rappresenta un danno all'ambiente;

il fatto poi che la città di Lamezia Terme non vive, come altre, un'emergenza rifiuti dimostra come si vuole scaricare su Lamezia le inadempienze di altre amministrazioni, della Giunta regionale e del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Calabria. Tutto questo avviene in una città che già accoglie nella sua discarica i rifiuti di diversi comuni. Discarica che recentemente, è stato annunciato, verrà utilizzata per i rifiuti di altre città. Si è deciso, dunque, di trasformare Lamezia nella discarica della Calabria, con tutti i problemi di inquinamento che questo comporta per una realtà che ha invece bisogno di valorizzare la sua agricoltura e il suo ambiente;

l'impianto in questione è stato affidato alla Daneco Spa in una città dove esiste una azienda a capitale pubblico, la Lamezia Multiservizi, che ha dimostrato in questi anni come anche nell'ambito pubblico sia possibile ottenere risultati e *standard* di sviluppo notevoli;

la difesa dell'ambiente è un bene fondamentale primario che implica un uso e una gestione dei rifiuti che necessitano di una strategia basata sulla sostenibilità ambientale, la difesa della salute e quindi l'interesse generale. Da queste considerazioni nasce la preoccupazione dell'interrogante per le scelte che hanno visto affidati impianti e strutture a gestori esterni e privati. Si tratta di una pratica che, oltre a produrre una frammentazione nella gestione dei cicli di gestione dei rifiuti, con seri problemi per una gestione efficace e unitaria, rischia di mettere in grosse difficoltà le aziende a maggioranza pubblica impegnate in questo settore tanto delicato per l'ambiente e per la salute dei cittadini;

sembrerebbe che la Daneco Spa sia interessata anche alla gestione della già progettata nuova discarica di Lamezia Terme: gestione che ri-

schierebbe di provocare seri problemi di amministrazione alla Lamezia Multisevizi, che si vedrà sottratto un impianto di vitale importanza nella sua gestione;

in merito alle procedure per l'affidamento alla Daneco del gruppo Waste Management del suddetto impianto sorgono gravi perplessità;

non si comprende come sia stato affidato tale impianto ad una impresa oggetto di numerose critiche per la gestione di numerosi impianti in diverse località del nostro Paese;

il 18 dicembre 2002 due dipendenti del consorzio (Daneco, Sace, Ai meri e Geseno) che gestisce un impianto di separazione dei rifiuti di Milano sono stati orribilmente straziati da una pressa mentre si apprestavano a rimuovere degli oggetti che ostruivano l'impianto;

secondo gli stessi colleghi delle vittime si è trattato di una «tragedia annunciata», considerate le condizioni in cui erano costretti a lavorare, vale a dire in una situazione in cui l'imperativo era fare funzionare l'impianto anche a discapito della sicurezza e delle condizioni igieniche per i lavoratori;

con l'interrogazione parlamentare n. 3-01104 del 17 giugno 2003 l'interrogante ha sollevato numerose questioni che riguardano l'attuale Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente, sig. Paolo Togni,

si chiede di sapere:

come mai nell'aggiudicazione dell'impianto non siano state prese in considerazione le numerose denunce e inchieste che interessano la Daneco;

con quali procedure sia stata assegnata la gestione dell'impianto alla Daneco Spa;

quante e quali siano state le imprese che hanno partecipato alla gara per l'aggiudicazione della gestione dell'impianto in questione;

a quanto ammonti il quantitativo attuale e quello a pieno regime dei rifiuti trattati nell'impianto;

l'importo complessivo con il quale la Daneco si sia aggiudicata la gestione dell'impianto;

quanti e quali comuni attualmente utilizzino l'impianto di selezione della città di Lamezia;

quale sia attualmente la destinazione finale del compost e del cdr prodotto nell'impianto di Lamezia Terme visto che non si può certamente parlare di compost di qualità e che il termovalorizzatore di Gioia Tauro, ancora non funzionante, non può utilizzare il Cdr prodotto;

come mai le scelte dell'Ufficio del Commissario, invece di indirizzarsi con il massimo degli sforzi e dei finanziamenti alla raccolta differenziata, siano indirizzate quasi esclusivamente alla costruzione di impianti di compostaggio e di produzione di Cdr, nonché a quella di termovalorizzatori, questi quest'ultimi fortemente sotto accusa per il loro impatto ambientale e sanitario;

a quanto ammonti la percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nella regione Calabria;

quanti siano i lavoratori impegnati nel suddetto impianto e quali procedure siano state adottate per la loro assunzione;

quali decisioni intenda adottare l'Ufficio del Commissario per la gestione della nuova discarica di Lamezia Terme.

(4-04953)

(14 luglio 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente l'impianto selezione rifiuti per CDR a Lamezia Terme affidato alla Daneco Spa (West Management) si riferisce che sulla base di quanto comunicato dall'Ufficio del commissario delegato per l'emergenza ambientale della Regione Calabria, con il «Piano degli interventi di emergenza nel settore, dello smaltimento dei RSU e assimilabili» del 1998 e, successivamente, con il «Piano gestione rifiuti», l'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Calabria ha elaborato una specifica programmazione in materia, in linea con la normativa nazionale e comunitaria.

Tale pianificazione prevede in dieci siti la realizzazione di impianti – tra cui quello di Lamezia Terme – di selezione e valorizzazione della frazione umida e della frazione secca dei RSU, sia indifferenziati che differenziati, con produzione di CDR (Combustibile derivato da rifiuti), FOS (Frazione organica stabilizzata) e di *compost* di qualità. Detta programmazione prevede, altresì, la termovalorizzazione del CDR nell'impianto di Gioia Tauro, l'utilizzo della FOS sia per uso agro-forestale che per ricopertura delle discariche, l'impiego del *compost* in agricoltura.

Per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e gestione dell'impianto tecnologico di Lamezia Terme, l'Ufficio del Commissario delegato ha indetto, con ordinanza commissariale n. 873 del 14/01/2000, una gara europea alla quale hanno partecipato le seguenti imprese: Publiservizi Spa, ATI costituita tra Ares Società Consortile per Azioni ed Ecosistem Srl, ATI costituita tra Termomeccanica Ecologia e Rossato Fortunato Srl, ATI costituita tra Emas Ambiente Spa e Protezione Territorio Srl.

La Commissione di gara ha valutato anche il *curriculum* della società aggiudicataria ed i relativi certificati dai quali non sono emersi elementi ostativi alla concessione del servizio. In ogni caso si fa presente che l'incidente segnalato dall'interrogante è avvenuto a dicembre 2002, cioè in data successiva rispetto a quella della concessione di cui trattasi, e comunque in sede di gara la Commissione ha l'obbligo di aggiudicare sulla scorta della documentazione richiesta.

L'impianto ad oggi tratta 80.000 tonnellate annue di RSU e RD e a pieno regime tratterà 120.000 tonnellate annue.

La società concessionaria in sede di offerta ha presentato il progetto definitivo e la documentazione richiesta corredata del Piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione, sulla base del quale è stata fissata la tariffa di smaltimento. La società conces-

sionaria, pertanto, in regime di autofinanziamento ha progettato e costruito l'impianto in oggetto per un importo complessivo di 16.564.029.021 di vecchie lire e una tariffa di gestione di 76,57 di vecchie lire per chilogrammo.

Nell'impianto di Lamezia Terme il Piano di gestione dei rifiuti prevede il conferimento dei rifiuti dell'ambito di Vibo Valentia e del sottoambito di Lamezia Terme; attualmente vengono ivi conferiti i rifiuti della provincia di Vibo Valentia e dei comuni di Martirano Lombardo, Jacurso, Miglierina, Conflenti, Filadelfia, San Pietro Apostolo.

Si ricorda, inoltre, che, nonostante sia stata realizzata, la sezione dell'impianto per la produzione di *compost* di qualità non risulta ancora attivata in quanto la società Multiservizi Spa di Lamezia Terme e la società Proserpina Spa, che hanno il compito di provvedere alla raccolta differenziata nel sottoambito di Lamezia e nell'ambito di Vibo Valentia, non hanno ancora avviato la raccolta differenziata dell'organico.

Ad oggi l'impianto produce:

CDR, che in attesa del conferimento nell'impianto di Gioia Tauro sarà utilizzato presso altri impianti autorizzati, anche fuori Regione;

frazione organica stabilizzata da utilizzare, come previsto dal decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, per ricopertura di discariche o attività agro-forestali secondo il protocollo d'intesa sottoscritto tra Ufficio del commissario delegato e AFOR.

In merito alla raccolta differenziata di rifiuti, l'Ufficio del commissario delegato ha attivato la stessa prevedendo di raggiungere l'obiettivo minimo del 35 per cento di rifiuto prodotto ed ha costituito, a tal fine, quindici Società miste pubblico-private per la raccolta nei sottoambiti di riferimento, dotando le stesse delle attrezzature e dei mezzi necessari e finanziando la realizzazione di isole ecologiche con un investimento complessivo di 67.000.000.000 di lire circa e di 3.000.000.000 di lire circa per attività di informazione e divulgazione in tema di recupero rifiuti. La percentuale della raccolta differenziata ha valori diversi nei vari sottoambiti anche in rapporto alle diverse date di attivazione del servizio da parte delle Società miste. Nella Regione, attualmente, la raccolta differenziata raggiunge il 10 per cento a fronte del 2,37 per cento del 1999.

Gli operai in servizio presso l'impianto in questione sono diciotto; come stabilito nel contratto la ditta ha mantenuto il numero degli occupati già presenti ed ha proceduto all'assunzione del personale aggiuntivo necessario osservando le disposizioni di legge in materia.

L'impianto di Lamezia Terme, realizzato come ampliamento dell'impianto per il trattamento dei rifiuti solidi urbani già esistente, è stato autorizzato con ordinanza del Commissario delegato n. 1979 del 5 agosto 2003. Esso fa parte della cosiddetta piattaforma depurativa dell'area industriale comprendente, tra l'altro, l'impianto di depurazione, l'impianto di incenerimento RSU e l'impianto di compostaggio. Detto impianto è solo uno dei dieci impianti realizzati e/o in corso di realizzazione in Calabria

e, pertanto, la città di Lamezia non è e non diventerà la discarica della Calabria.

Il Ministro dell'ambiente per la tutela del territorio
MATTEOLI

(5 febbraio 2004)

SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'interno, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che l'interrogante ha già presentato due atti ispettivi (4-02876 e 4-02883) sui danni arrecati dagli eccezionali eventi atmosferici in provincia di Brindisi alle colture agricole, alla viabilità, alle infrastrutture ed alle strutture produttive con particolare riferimento all'attività turistica;

che nella seconda interrogazione ha sottolineato quanto verificatosi nei territori di Fasano e di Ostuni e alle località marine dei due Comuni;

che nelle giornate del 7 e 8 settembre 2002 altre piogge torrenziali hanno interessato la provincia di Brindisi con ulteriori gravi danni all'agricoltura, alla viabilità e al settore turistico;

che detti eventi calamitosi hanno interessato in particolare i territori di Brindisi, Fasano, Ostuni, Mesagne e le provinciali Ceglie Messapica-Francavilla Fontana e Villa Castelli-Francavilla Fontana;

che addirittura tre treni sono rimasti bloccati per cinque ore nelle campagne di Serranova;

che a Brindisi alcuni automobilisti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco, mentre il quartiere Casale è rimasto per tredici ore senza energia elettrica e vere, proprie voragini si sono aperte al casale in Via Umberto Maddalena e in Via del Lavoro al quartiere Minnuta e due pericolose crepe si sono aperte sotto il tratto di ponte della circonvallazione per Bari che da Via Minnuta porta all'ospedale Perrino e a «La Nostra Famiglia»;

che a Fasano danni hanno subito in particolare le frazioni di Montalbano, Speziale e Pozzo Guacito, mentre le località marine di Torre Canne e Savelletri sono state interessate da forti allagamenti e da danni consistenti;

che ad Ostuni il nubifragio e i conseguenti danni hanno interessato la zona del «Molillo», contrada Albrizio, e le provinciali per Martina Franca, per Francavilla Fontana, per Ceglie Messapica eccetera, nonchè la strada provinciale Ostuni-Villanova chiusa al traffico in contrada Mangiamuso dove negli anni scorsi provocarono continui allagamenti;

che, sempre ad Ostuni, sono stati invasi dall'acqua alberghi, *camping* e abitazioni private lungo la costa soprattutto nelle località di Villanova, Camerini-Fontanelle e di Gorgognolo dove è scomparsa l'omonima spiaggia;

che per quanto riguarda soprattutto le località marine di Ostuni e Fasano, ma anche alcune zone della collina, quanto accaduto è stato determinato dalla irresponsabilità degli amministratori ed anche dei singoli cit-

tadini che hanno eliminato o ostruito o deviato i canali di scolo delle acque e hanno con ville e muri di recinzione impedito il deflusso delle acque meteoriche;

che i lavori realizzati sulla strada statale n. 379 con le diverse complanari hanno alterato in negativo l'originario stato dei luoghi;

che d'intesa con la Regione, la Provincia e i Comuni interessati va fatta un'attenta verifica di tutte queste situazioni per eliminare eventuali cause di ulteriori danni al territorio e ai cittadini,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere, a parte la dichiarazione di stato di calamità naturale. (4-02895)

(17 settembre 2002)

RISPOSTA. – A seguito delle piogge torrenziali che hanno interessato la provincia di Brindisi nei giorni 7 e 8 settembre 2002, la regione Puglia, Assessorato all'agricoltura, attraverso i propri Uff1ci decentrati ha condotto tutte le necessarie operazioni riguardanti la stima dei danni alle infrastrutture, alle strutture rurali ed alla produzione lorda vendibile nelle aziende agrarie, al fine di poter stabilire la sussistenza dei requisiti minimi per l'applicazione dei benefici del Fondo di solidarietà nazionale previsti dalla legge n. 185 del 1992.

Il comune di Mesagne, infatti, ha informato l'Ispettorato provinciale all'agricoltura del fatto che a causa delle persistenti piogge si sono verificati notevoli danni alle colture. In passato lo stesso comune aveva evidenziato che le aziende agricole della zona erano state danneggiate dalle gelate e dalle grandinate dei mesi di maggio e giugno 2002.

Anche il comune di Ostuni, a seguito degli eventi calamitosi verificatasi dal 28 agosto al 9 settembre 2002 e per lo stato di siccità creatosi nel corso dello stesso anno, aveva fatto una richiesta di integrazione alla delibera della Giunta regionale per lo stato di calamità naturale (legge n. 185 del 1992).

Successivamente, quindi, sulla base della proposta della regione Puglia ed a conclusione dell'istruttoria tecnica, è stato emanato, in data 15 aprile 2003, il decreto di declaratoria per l'attuazione delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale nei territori danneggiati.

Infine, presso il Dipartimento della protezione civile non risulta pervenuta alcuna richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, da parte della regione Puglia.

Da ciò si evince che l'alluvione non è riconducibile agli eventi di cui all'articolo 2, lettera *c)*, della citata legge n. 225 del 2003, relativa a «ca-

tastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari».

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
GIOVANARDI

(19 febbraio 2004)

SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.* – Premesso:

che da diversi anni, in Puglia e in altre regioni, è in atto un contenzioso anche giuridico sui tributi chiesti dai Consorzi di Bonifica anche per gli immobili urbani e da parte di cittadini che non usufruiscono di alcun servizio;

che sempre in Puglia e in altre realtà i Consorzi non assicurano adeguati servizi agli utenti;

che tutto ciò ha portato, già nella passata e nella presente legislatura, alla presentazione di numerose proposte di legge (due da parte dell'interrogante) per sciogliere i Consorzi e trasferire le competenze alle province e comunque per chiarire in modo inequivocabile che i tributi devono essere pagati soltanto da coloro che usufruiscono dei servizi;

che il Consiglio regionale della Puglia, alla fine della passata legislatura, approvò un disegno di legge per lo scioglimento dei Consorzi di Bonifica, ma il provvedimento fu sostanzialmente bocciato dal Governo che ritenne che la competenza in materia fosse dello Stato;

che la situazione innanzi descritta è particolarmente grave in provincia di Brindisi ove opera il Consorzio dell'Arneo;

che, nei giorni scorsi, tale Consorzio, attraverso la Sesit, società incaricata della riscossione dei tributi, ha messo in atto una pesante azione nei confronti di migliaia di cittadini, proprietari di immobili urbani (che quindi non usufruiscono di alcun servizio) anche tramite fermi amministrativi che riguardano il blocco delle auto (le cosiddette «ganasce fiscali») e con elementi di incertezza sul periodo di riferimento del tributo;

che ciò riguarda anche molti cittadini di San Vito dei Normanni il cui Sindaco ha promosso per i prossimi giorni un incontro con tutti i Sindaci della provincia di Brindisi per concordare le iniziative da assumere,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(4-05932)

(21 gennaio 2004)

RISPOSTA. – La disciplina legislativa del settore bonifica e dei relativi Consorzi rientra nell'ambito della competenza concorrente delle regioni a cui, conseguentemente, è affidata la regolamentazione specifica della materia, nel rispetto dei principi fondamentali rinvenibili nelle leggi statali.

Tale situazione ordinamentale, ampiamente illustrata dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 66/1992 e 326/1998, è stata confermata dalla più recente dottrina e dalle prime indicazioni provenienti dalla giurisprudenza, anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, giacché, in relazione ai contenuti delle attività di bonifica sul territorio, la potestà legislativa deve tuttora ritenersi attribuita, dal vigente art. 117, comma 3, della Costituzione, alla legislazione «concorrente», nell'ambito della materia «governo del territorio».

Si fa presente, altresì, che tutte le Regioni hanno già approvato una legge organica sulla bonifica e sui Consorzi e che alcune di esse hanno anche emanato una seconda legge regionale organica dopo l'approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione, considerando la materia rientrante nell'ambito della disciplina concorrente.

Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali è attribuito ai Consorzi, dalla legge statale e regionale, il potere di imporre contributi a carico dei proprietari di immobili agricoli ed extragricoli ricadenti all'interno dei comprensori di bonifica che traggono vantaggio dalla loro attività.

In particolare la Corte di Cassazione, a Sezione Unite, nella sentenza n. 9493 del 23.09.1998, dopo aver attentamente esaminato la propria giurisprudenza e tutte le precedenti decisioni in materia della Corte costituzionale, ha affermato, dissipando qualsiasi dubbio al riguardo, «che i contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario rientrano nella categoria generale dei tributi».

Pertanto, tutti i proprietari degli immobili situati nel comprensorio consortile sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e idrauliche affidate ai Consorzi, nonché alle spese di funzionamento.

Si sottolinea infine che nel nostro ordinamento, statale e regionale, il sistema della bonifica è fondato su un fondamentale principio di partecipazione dei privati.

Infatti, i Consorzi di bonifica sono qualificati enti pubblici economici di autogoverno, a struttura associativa, in cui i privati non solo amministrano gli enti, ma partecipano anche finanziariamente, essendo poste a loro carico le spese per la gestione delle opere pubbliche di bonifica e per il funzionamento.

Per quanto concerne la questione sollevata (tributi da riscuotere da parte del Consorzio di Bonifica dell'Arneo in Provincia di Brindisi), sulla base degli elementi forniti dalla città di San Vito dei Normanni, si comunica che la Regione Puglia, in data 7.3.2003, ha approvato la legge regionale n. 4 il cui art. 16, commi 3 e 4, così dispone:

comma 3 – «I consorzi di bonifica che hanno in vigore un piano di contribuenza approvato in data antecedente al 1° gennaio 2000 sono obbligati a riformulare i rispettivi piani rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica. Il piano stabilisce i parametri per la quantificazione dei benefici e determina l'indice di contri-

buenza di ciascun immobile. La riformulazione del piano di contribuenza deve avvenire di concerto con i comuni nel cui ambito ricadono le opere, le strutture e i lavori di manutenzione del territorio di regimazione delle acque»;

comma 4 – «In considerazione degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001, 2002, le iscrizioni al ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate. I medesimi Consorzi provvederanno, eventualmente, a emettere nuovi ruoli in base ai nuovi piani di contribuenza previsti dal presente articolo».

Anche dopo l'entrata in vigore di detta legge sono state notificate ai cittadini nell'anno 2003 le cartelle esattoriali relative al tributo di bonifica del medesimo anno, in violazione dell'alt. 16 della predetta legge.

Il sindaco di San Vito dei Normanni ha invitato il Consorzio di Bonifica dell'Arneo ad ottemperare a tale disposizione di legge. Quest'ultimo ha chiesto al Consorzio Nazionale Esattori di sospendere, con effetto immediato, le cartelle esattoriali relative all'anno 2003 riguardanti i Comuni interessati ed ha invitato gli stessi a far pervenire loro le eventuali osservazioni relative al piano di contribuzione consortile.

Il Comune di San Vito dei Normanni, unitamente agli altri Comuni interessati, ha manifestato la volontà di richiedere l'intervento dell'Assessore regionale all'agricoltura e, in caso di necessità, al Ministero delle politiche agricole per una definitiva ed equa soluzione della questione.

Il Ministro per gli affari regionali
La Loggia

(18 febbraio 2004)

TESSITORE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e per lla tutela del territorio e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

in base a quanto dichiarato dal Sindaco di Napoli, il Governo ha elargito ad oggi solo venticinque miliardi (di vecchie lire) di contro a danni valutati dalla Protezione civile nella misura di trecentosettantacinque miliardi, provocati dall'alluvione che colpì Napoli nel settembre 2001;

sono state rilasciate improvvide dichiarazioni, giustamente contestate dal Sindaco di Napoli, in occasione dell'imponente temporale che il 9 settembre 2003 ha colpito la città di Napoli provocando un morto ed ingenti danni;

occorrono nuove risorse finanziarie per portare a termine la completa revisione del vecchissimo sistema fognario della città, già avviato dalle ultime amministrazioni,

si chiede di sapere:

quali misure intenda adottare il Governo per contribuire agli ingenti finanziamenti necessari per risanare il territorio urbano di Napoli;

se il Governo condivida la necessità di abbandonare speciose, inutili ed offensive polemiche contribuendo, al contrario, al formarsi di un clima di doverosa collaborazione istituzionale nell'interesse dei cittadini di Napoli, che non possono apprezzare, come infatti non apprezzano, polemiche e risse di squallida dimensione politica.

(4-05193)

(18 settembre 2003)

Risposta. – Il 9 settembre 2003 i territori delle province di Napoli, Caserta e Salerno sono stati colpiti da eccezionali eventi meteorologici che hanno causato l'esondazione del fiume Sarno con allagamenti, smottamenti e frane, nonché ingenti danni alle infrastrutture, ad edifici pubblici e privati, a beni mobili, al sistema fognario ed alle attività produttive.

Con nota del 15 settembre 2003 il prefetto di Napoli ha segnalato la gravità della situazione determinatasi nel capoluogo regionale, verificatasi a seguito degli allagamenti, degli smottamenti dei terrapieni, delle sconnessioni delle reti stradali e del crollo di una muratura, con conseguente paralisi del traffico stradale ed il danneggiamento di alcune vetture in sosta.

Pertanto il Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2003 ha deliberato, fino al 30 settembre 2004, lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel territorio delle province di Napoli, Caserta e Salerno.

Inoltre alla regione Campania sono state richieste dal Dipartimento della protezione civile notizie circa l'ammontare complessivo dei danni al fine di procedere, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo della protezione civile.

Per quanto riguarda il risanamento idrogeologico della città di Napoli, con l'ordinanza n. 2509 del 1997 il Sindaco di Napoli è stato nominato Commissario delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della città.

Con la stessa ordinanza il Sindaco ha nominato un Comitato Tecnico per lo studio dello stato di dissesto e per la definizione dei progetti di intervento.

Attualmente è stato effettuato un censimento e uno studio di circa 700 cavità sotterranee e di circa 3000 muri di sostegno e sono state definite le condizioni di degrado dei costoni tufacei e delle coltri piroclastiche delle colline di Camaldoli, Posillipo, Soccavo e della conca di Agnano.

Sono stati quindi stabiliti i criteri di intervento per il ripristino della funzionalità della rete dei collettori principali e individuate le tecniche per il riempimento e per il consolidamento delle cavità.

Con i fondi stanziati da ordinanze di protezione civile, per un importo complessivo di circa 56 milioni di euro, sono stati finanziati 170 interventi, dei quali 150 sono stati ultimati.

Inoltre, con l'ordinanza n. 3293 del 6 giugno 2003 il Sindaco di Napoli è stato nominato Commissario delegato per la progettazione e la rea-

lizzazione degli interventi di risanamento ambientale, igienico-sanitari ed idrogeologici.

Appare, quindi, evidente l'attenzione e l'impegno finanziario dello Stato nei confronti del dissesto idrogeologico di Napoli e tale attenzione è stata ribadita dalla presenza del Capo del Dipartimento della protezione civile al «Forum cittadino sul rischio idrogeologico» tenutosi a Napoli il 29 ottobre 2003.

In tale circostanza, in presenza del Sindaco di Napoli, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha ribadito l'impegno del Dipartimento stesso ad individuare ed affrontare i problemi del dissesto idrogeologico, precisando che il tavolo istituzionale richiesto dal Sindaco può essere ricondotto nell'ambito delle attività di coordinamento operativo delle strutture preposte all'attività di protezione civile individuate nell'articolo 5 della legge n. 401 del 2001.

Va inoltre ricordato che il Comune di Napoli ricade nei territori di competenza della Autorità di bacino regionale Campania-Nord-Occidentale.

Il Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI), approvato nell'ottobre 2002, fornisce un quadro della situazione di dissesto idrogeologico del territorio di Napoli e in particolare un adeguato quadro conoscitivo del rischio idraulico di alcune zone della città.

Il PAI prevede anche una serie di interventi di tipo estensivo e di tipo intensivo volti a limitare ed a risanare il territorio urbano.

In particolare, per la predetta la città, dal 1997 ad oggi sono stati spesi oltre 220 milioni di euro derivanti da fondi comunali, regionali e statali. Questi ultimi, provenienti da fondi del CIPE «legge obiettivo» e da ordinanze di Protezione Civile, sono stati di oltre 150 milioni di euro.

Gli interventi ultimati risultano numerosi e sono stati pari ad un importo di oltre 122 milioni di euro, mentre altri 97 milioni di euro sono stati stanziati per interventi tuttora in corso di esecuzione o in fase di appalto.

Allo stato attuale esistono progetti esecutivi per circa 80 milioni di euro e altri progetti definitivi e preliminari per un importo complessivo di oltre 370 milioni di euro.

Grazie a questa attività molti obiettivi sono stati raggiunti. Infatti, esiste una conoscenza dettagliata dei 1200 km di rete fognaria presenti e molti degli interventi già realizzati hanno contribuito a contenere i danni legati all'ultimo evento alluvionale relativo al settembre 2003, per il quale è già stato dichiarato lo stato di calamità naturale.

Inoltre, l'Accordo di Programma Quadro tra il comune, la regione e lo Stato permetterà di attivare altri fondi per il prosieguo degli interventi riconosciuti prioritari.

Si rende, però, necessario puntualizzare che le azioni non possono essere troppo intense a causa dei problemi legati alle risorse disponibili, alla vastità delle situazioni di risanamento ed alle esigenze di gestione urbana che i troppi interventi potrebbero compromettere.

In relazione alle risorse finanziarie, si fa presente che l'Autorità di Bacino ha già programmato l'utilizzazione di quei fondi, attualmente resi disponibili dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, per il triennio 2001-2003, al fine di realizzare, in tempi brevi, tutti gli interventi che potranno ridurre il dissesto idrogeologico nel Comune di Napoli.

Infine, per il prossimo triennio 2004-2006, saranno disponibili fondi per ulteriori interventi di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, ai sensi del decreto-legge n. 269 del 30.9.2003.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
GIOVANARDI

(19 febbraio 2004)

TURRONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

da mesi i circa 200 esperti della Task Force Ambiente, assunti dal Ministero dell'ambiente per fornire assistenza alle regioni meridionali sull'impiego di fondi strutturali UE 2000/2006, sono totalmente inoperosi, in assenza di ogni indirizzo da parte dell'amministrazione di appartenenza, e vengono pagati con enorme ritardo (infatti, stanno attualmente percependo gli stipendi dell'aprile 2003);

ai predetti esperti non viene fornita alcuna garanzia per il mantenimento degli incarichi fino al termine di scadenza del progetto comunitario e vivono in una condizione mortificante sotto il profilo lavorativo ed umano;

il Ministero sta assumendo altre 10 persone che si aggiungeranno ai circa 200 esperti suddetti;

per la mattina del giorno 15 ottobre 2003 gli esperti della Task Force Ambiente sono stati precettati dal direttore generale Dott. Clini che li ha convocati presso il teatro Brancaccio di Roma, ove si è svolta un'iniziativa pubblica pubblicizzata sulla stampa con inserzioni a pagamento dal titolo «La protezione dell'ambiente in Cina e le olimpiadi verdi a Pechino», alla quale hanno partecipato il Ministro dell'ambiente e il Vice Ministro delle attività produttive,

si chiede di sapere:

per quali motivi gli esperti della Task Force Ambiente siano lasciati nell'inedia;

per quale motivo siano stati precettati per la manifestazione al teatro Brancaccio;

se non si ritenga indecoroso che esperti e preparati tecnici ambientali vengano utilizzati per fare numero e per riempire una sala;

se tale precetto non corrisponda culturalmente ad altre iniziative simili, certamente non per dimensione, messe in atto durante il regime che ha conosciuto l'Italia durante il periodo fascista per riempire le piazze in occasione di pubbliche parate;

quali connessioni funzionali vi siano tra un convegno riguardante la Cina e i compiti affidati agli esperti della Task Force Ambiente che – come è noto – sono stati assunti per fornire assistenza alle regioni meridionali sull'impiego dei fondi strutturali dell'Unione Europea di cui la Cina non fa certamente parte;

se gli esperti fossero considerati in missione, in ferie o la partecipazione all'iniziativa potesse forse essere assimilata ad un qualche seminario di formazione;

se l'impossibilità degli esperti di svolgere il loro lavoro nonché l'obbligo di partecipare all'iniziativa al teatro Brancaccio possano essere considerati atti di *mobbing*.

(4-05436)

(23 ottobre 2003)

RISPOSTA. – Si rappresenta che la *task-force* impiegata per l'attuazione del Progetto Operativo Ambiente del QCS (Quadro Comunitario di Sostegno) 2000-2006 opera presso le Regioni dell'Obiettivo 1 e presso il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio in integrazione con tali strutture, integrazione necessaria per poter assumere nella maniera più corretta ed efficace le iniziative di assistenza tecnica affidate alla *task-force*.

La ristrutturazione in atto presso il Ministero ha inciso sull'operatività della ta*sk-force,* essendo cambiate le strutture presso cui si trova ad operare, con conseguente adattamento dell'organizzazione. Ciò ha comportato, ad esempio, una ridefinizione, in corso, delle modalità di assistenza tecnica, circostanza che non ha certo portato all'«inedia» lamentata nell'interrogazione, ma ad una attività maggiormente rivolta all'interno.

Circa la «precettazione» della *task-force* da parte del Direttore Generale per l'iniziativa presso il teatro Brancaccio su «La protezione dell'ambiente in Cina e le olimpiadi verdi a Pechino», la *task-force*, come tutti i collaboratori dell'allora Direzione per lo Sviluppo Sostenibile, è stata invitata all'evento senza alcuna coercizione, considerando assolutamente opportuna la conoscenza di un'iniziativa che coinvolge la struttura presso la quale la t*ask-force* trova ad operare.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(5 febbraio 2004)

VITALI. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso:

che nel giugno del 1998 si giunse ad una ipotesi di intesa tra il Ministero della difesa, rappresentato dal prof. Carrer e dal colonnello Torregrossa, e il Comune di Bologna, rappresentato dal vicesindaco Luigi Pedrazzi, dagli assessori Laura Grassi e Flavio Delbono e dal Direttore operativo Sante Fermi, intorno ad un progetto complessivo di valorizzazione delle aree militari esistenti nel territorio del comune;

che tale progetto riguardava due grandi aree (Prati di Caprara est di 270.000 mq ed ex STAVECO di 87.000 mq) e dieci contenitori utilizzati dal Ministero della difesa nel centro storico o nelle sue immediate adiacenze per 93.378 mq di superficie utile lorda (Caserma Boldrini in via Frassinago; Fabbricato Gucci in via Abbadia; ex Palazzo Filippini in via Galliera; Caserma San Salvatore in via Santa Margherita; Caserma Manara in via dei Bersaglieri; Casema Masini in via Borgolocchi-Orfeo; Caserma Cialdini in via Urbana; Caserma Minghetti – ex Casa del Soldato in via Castefidardo; ex Villa Turri in viale Carducci; Caserma San Mamolo Annunziata in via S.Mamolo);

che il progetto prevedeva il trasferimento delle attività del Ministero della difesa attualmente svolte nei contenitori del centro storico in un edificio di nuova costruzione di circa 50.000 mq di superficie utile lorda ai Prati di Caprara ovest, in zona accessibile servita dall'asse attrezzato e dalla nuova fermata del Servizio Ferroviario Metropolitano; la rifunzionalizzazione dei contenitori così liberati nel Centro Storico a residenza, strutture alberghiere, insediamenti universitari, spazi culturali e per funzioni dei Ministeri mantenendo la superficie lorda esistente, anche attraverso ricostruzioni, con l'aggiunta di parcheggi sotterranei in alcuni specifici casi; la realizzazione di un grande parco urbano di 190.000 mq nei Prati di Caprara est e una nuova edificazione per 36.000 mq ad uso terziario e residenziale ai limiti della medesima area; la rifunzionalizzazione dei contenitori vincolati dell'area ex STAVECO per servizi alla città di carattere sportivo, culturale, scolastico, commerciale e artigianale, oltre agli uffici giudiziari e ad una quota di residenza in parte a supporto al *day hospital* dell'Ospedale Rizzoli, unitamente a due parcheggi per 900 posti auto e a 24.000 mq circa di verde pubblico, il tutto da realizzarsi previo concorso internazionale di progettazione;

considerato:

che nel progetto era stato calcolato il valore economico dell'operazione, previsto in circa 300 miliardi di vecchie lire a favore del Ministero della difesa, contro un costo stimato di 90 miliardi di vecchie lire per la nuova edificazione necessaria ad ospitare le attività militari ai Prati di Caprara ovest. Il Comune di Bologna non era coinvolto nel rischio imprenditoriale e gli veniva riconosciuta una quota del surplus di valore ottenuto dal Ministero della difesa per la valorizzazione economica delle proprie aree e dei propri immobili, parte della quale veniva impiegata per acquisire una porzione della Caserma San Mamolo Annunziata (circa 4.000 mq) per destinazione museale, l'area verde dei Prati di Caprara est, una parte (non superiore a 20.000 mq) dell'area ex STAVECO destinata ad usi pubblici;

che in questo modo il Ministero della difesa otteneva un ragionevole risultato economico e la città poteva conseguire molti e importanti obiettivi quali la razionalizzazione della presenza militare che abbandonava il centro storico per concentrarsi in una zona di più facile accesso; il riutilizzo di contenitori collocati nel centro storico per usi compatibili con il Piano Regolatore; la realizzazione di un grande parco urbano ai Prati di Caprara est; la destinazione dell'area strategica ex STAVECO, collocata a sud del centro storico e ai piedi della collina di S. Michele in Bosco, a verde, parcheggi, servizi per i cittadini, uffici giudiziari e

ad una modesta quota di residenza in parte a supporto del *day hospital* dell'Ospedale Rizzoli;

che l'ipotesi di intesa non fu tradotta in atti formali poiché si stava approssimando la conclusione del mandato amministrativo avvenuta nel giugno 1999;

valutato:

che con l'inizio del nuovo mandato amministrativo il progetto precedente fu abbandonato, come risulta dal protocollo d'intesa firmato il 4 gennaio 2001 tra il Ministero della difesa e il Comune di Bologna con il quale si individuano esclusivamente le aree e gli immobili indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 agosto 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 7/10/97 (ex Polveriera Val D'Aposa, ex Polveriera di Monte Albano, ex Batteria DAT Alemanni in via del Terrapieno, ex Lunetta Mariotti in via Beverara, area ex STAVECO, ex infermeria san Vittore, compendio Monte Paderno, area Prati di Caprara Orti degli anziani, Caserma San Mamolo);

che è stato lasciato completamente cadere l'obiettivo, di grande importanza per la città, di un parco urbano di dimensioni simili ai Giardini Margherita da realizzare nell'area dei Prati di Caprara est;

che per l'area ex STAVECO l'amministrazione comunale ha formulato ipotesi contenenti una forte intensità di insediamenti terziari e residenziali, motivati con la necessità di reperire le risorse per remunerare il Ministero della difesa del valore dell'area, quando con l'ipotesi di accordo del 1998 il problema veniva risolto senza stravolgerne la destinazione urbanistica;

che la collocazione dell'ex STAVECO a sud dei viali di circonvallazione la rende del tutto inidonea ad un'intensa destinazione residenziale e terziaria, mentre quella zona della città è particolarmente carente di parcheggi e servizi pubblici e si presta particolarmente ad una estensione del verde dei Giardini Margherita e della collina di S.Michele in Bosco,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per le quali a partire dal 1999 fu abbandonato il progetto di trasformazione e valorizzazione complessiva delle aree militari di Bologna che avrebbe comportato indubbi benefici, anche di carattere economico, per il Ministero della difesa e vantaggi consistenti per la città in termini di contributo al decongestionamento del centro storico, di realizzazione di un nuovo grande parco urbano nell'area dei Prati di Caprara est e di destinazione prevalente a verde, parcheggi e servizi pubblici dell'area ex STAVECO;

perché il protocollo di intesa tra il Ministero della difesa e il Comune di Bologna firmato il 4 gennaio 2001 si riferisca esclusivamente agli immobili e alle aree indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 agosto 1997 che era già in vigore nel 1998 quando venne formulata l'ipotesi complessiva di intesa;

quali siano le ipotesi attuali di trasformazione dell'area STAVECO e come siano motivate;

quali siano le modalità con cui si ritenga di procedere.

(4-04968)

(15 luglio 2003)

Risposta. – Il Ministro della difesa ha stipulato, in data 2 ottobre 2002, un accordo di programma con il Comune di Bologna riguardante la dismissione delle aree militari non strategiche presenti nell'ambito del territorio comunale.

Inoltre, con tale atto questo Dicastero si è impegnato ad individuare ulteriori beni, non inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 agosto 1997, per i quali avviare la dismissione, eventualmente tramite procedure separate.

In attesa della formalizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, si è ritenuto, comunque, che tale ulteriore impegno non dovesse rallentare la procedura per la definizione dell'Accordo di Programma relativo ai beni previsti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fermo restando che le eventuali ulteriori dismissioni potrebbero aggiungersi ed integrarsi alla procedura già avviata.

Allo stato attuale l'Agenzia del Demanio, incaricata dello sviluppo del programma di alienazione degli immobili militari, ha già effettuato la stima dei valori dei beni.

Tale stima è stata inviata all'apposita Commissione di congruità per il prescritto parere.

La Difesa, non appena redatta l'analisi tecnico-economica che definisce il prezzo congruo, comunicherà al Comune di Bologna il valore degli immobili in questione per l'esercizio del diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 4, comma 11, della legge n. 48/99.

Ciò posto, si osserva che il ridimensionamento dell'originario progetto di riqualificazione urbanistica, confluito in un accordo che prevede la vendita di soli quattro beni, non è imputabile a un'esigenza della Difesa.

Piuttosto, il travagliato e complesso sviluppo dell'iniziale ipotesi di intesa pone in risalto una carenza di presupposti finanziari/legislativi che hanno, presumibilmente, indotto l'Amministrazione locale a perseguire obiettivi più contenuti tramite gli strumenti operativi messi a disposizione dalla legge n. 662/96, che di fatto determina la semplificazione dell'*iter* tecnico-amministrativo e quindi la riduzione dei tempi necessari per il completamento del progetto.

Per quanto concerne, poi, le ipotesi di trasformazione dell'area ex «Staveco», si rappresenta che la definizione del programma di riqualificazione e valorizzazione del bene è di competenza dell'Amministrazione comunale, come stabilito nell'accordo di programma citato in premessa.

Con riferimento, in ultimo, alle modalità con le quali l'Amministrazione militare intenda procedere, si fa presente che le stesse sono espressamente riportate nell'articolato dell'accordo medesimo.

Il Ministro della difesa
Martino

(16 febbraio 2004)